

24.09.2018



Spett. **COMUNE DI CARRARA**
Settore Opere Pubbliche-Urbanistica

Prot. Urb. n° 1093 del 26 09 2018

Assessore a

PEZZICA

Oggetto: richiesta di annullamento di Permesso di Costruire n. 10/2018
rilasciato il 29.3.2018 alla Sig.ra Paladini Franca.

Il sottoscritto Antonio Moisè, nato a Carrara il 5.1.1964, Architetto con studio in Carrara, Piazza 2 giugno 14, appreso del rilascio del Permesso di Costruire citato, in qualità di condòmino del fabbricato in cui si trova l'unità in oggetto, espone quanto segue.

PREMESSA

1) Il condominio, denominato "Galleria D'Azeglio" è stato costruito in forza di Delibera G.M. 1859 del 21.11.1959, come unico edificio a destinazione esclusivamente mista commerciale-terziaria del Comune.

2) Il condominio non è legato, né per titolo costruttivo né per altre motivazioni di qualsiasi genere, ai condomini limitrofi, tantomeno al cosiddetto "Grattacielo Pregliasco" (a sua volta edificato nel 1955), non fa parte di un complesso, è legato agli edifici confinanti solo dai passaggi commerciali al piano terreno, di proprietà esclusiva.

Il palazzo ha esclusivamente destinazioni d'uso A/10 (uffici) e C varie (negozi, magazzini), senza alcuna unità residenziale.

3) Gli impianti sono completamente condominiali, sia per l'approvvigionamento dell'acqua potabile che per gli scarichi e, soprattutto, per il riscaldamento centralizzato, che funziona solo in base agli orari di uffici e negozi, quindi mai la notte e la domenica.

4) Le caratteristiche costruttive risalgono ai primi anni '60, quindi le tamponature esterne e quelle interne non rispondono ai requisiti di Legge attuali per quanto attiene alle dispersioni termiche ed alla trasmissione acustica.

In riferimento a quanto sopra,

EVIDENZIA CHE

a) Nella richiesta di Permesso vengono prodotte dichiarazioni palesemente errate, prive di riscontro, che non contengono nessun riferimento al rispetto dei requisiti termici ed acustici che una trasformazione edilizia del genere necessita, non certo assimilabile ad una mera manutenzione (pur in regime di Permesso per il cambio d'uso). Il progettista stesso qualifica l'intervento precedentemente eseguito come manutenzione straordinaria e poi la cita come intervento di ristrutturazione [all.1- punto 1.1]. Nella stessa relazione si afferma che "non vengono apportate modifiche

all'attuale impianto di riscaldamento centralizzato" [1.2], quindi conferma che l'unità lo utilizzerà in via esclusiva e quindi senza l'agibilità di Legge, viste le caratteristiche dell'impianto descritte in premessa.

Non è chiaro neppure cosa significhi la "modifica della porta di accesso, con inversione d'uso" [1.3], visto che nei disegni non è indicata, e la superficie dichiarata del finestrino del bagno non rispetta i requisiti igienico-sanitari (metratura minima, 3,50mq contro i 3,10 dichiarati, finestratura minima, 0,50mq contro 0,42 dichiarata) [1.4].

Eventuali deroghe devono essere autorizzate dall'ASL, e ciò non avvenuto. Nella relazione nessun riferimento alle caratteristiche termoisolanti dell'involucro e alle caratteristiche acustiche (riferite solo all'esecuzione dei lavori) [1.5].

b) Non è stata rilasciata alcuna autorizzazione dal condominio per l'ottenimento del Permesso, quando il cambio d'uso comporta pesantissime implicazioni condominiali sia in termini di utilizzo delle parti e degli impianti comuni che del valore stesso dell'edificio, che non possono passare inosservate. Il progettista dell'intervento dichiara erroneamente "Condominio Grattacielo Pregliasco piano quarto" [all.2] il sito dell'immobile quando invece è "Condominio Galleria D'Azeglio piano quarto" (un edificio completamente diverso!), e poi in coerenza col grave errore dichiara che il complesso sia già composto da decine di alloggi, uffici, negozi [all.3]: invece, non esiste una abitazione nel Condominio Galleria D'Azeglio.

PERTANTO, CHIEDE

l'immediato annullamento del titolo rilasciato in palese assenza dei requisiti di Legge necessari.

Non è accettabile che venga rilasciato un Permesso di Costruire (pur "salvo diritti di terzi") quando le irregolarità contenute siano di tale gigantesca evidenza.

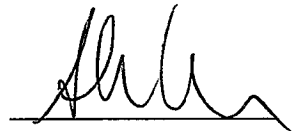
Si riserva di adire le vie legali nei confronti di inerzia da parte di Codesta Amministrazione, per palese lesione della proprietà e dei diritti comuni.

Allegati:

stralcio dal progetto presentato

- 1 - relazione tecnica;
- 2 - 3 dichiarazioni del progettista.

Carrara, 24 settembre 2018



Antonio Moisè

RISPONDIAMO ALL'INTERROGATORIO
PRODOTTORE entro il

27/6/2019



Carrara li 03.04.2019
Prot.

M.P.O. Abusivismo Edilizio
Dessa Russo Monica
sede

Al Geom. Pezzica (P.O. Edilizia Privata)
-sede

Oggetto: RICHIESTA RESOCONTO IN ORDINE A SCIA INTESTATA A ALESSIO GRANAI PROT. 37885 DEL 17.07.2019 - RECINZIONE E SUCCESSIVI ACCERTAMENTI A SEGUITO DI SEGNALAZIONI SIG. LORI GIUSEPPPE

Si richiede relazione congiunta con RESOCONTO puntuale in merito a procedura di SCIA in oggetto e successivi accertamenti condotti a seguito di segnalazioni sig. LORI GIUSEPPE.

IL DIRIGENTE URBANISTICA SUAP:
ARCH. ROBERTO BOLOGNA

Piazza 2 giugno
54033 CARRARA
TEL. 0585 6411 – FAX 0585 777732

ALL. 1

architetto SILVESTRO TELARA

54033-Carrara – Avenza – (MS) , via Campo d'Appio , 35 F – Centro Commerciale
tel/fax 0585 71826 – cell. 3711289930 e-mail: telaradelcarlo@tin.it
c.f. TLR SVS 44R25 B832N p.ta I.V.A. 00133560458



Oggetto : CAMBIO D'ESTINAZIONE D'USO – sig.ra FRANCA PALADINI

E FUSIONE

[Handwritten signature]

SUP

80/14

RELAZIONE TECNICA

A seguito dell'incarico ricevuto , il sottoscritto arch. Silvestro Telara , con studio professionale sito in Avenza, via Campo d'Appio 35 F , iscritto all'Ordine degli Architetti di Massa-Carrara al n° 66 , si è recato nei locali situati in Carrara, piazza 2 Giugno , n° 14, posti al piano quarto, distinti catastalmente al foglio 42, mapp. 133 , sub 79 e 80 , di proprietà della sig.ra Franca Paladini, pervenutele tramite testamento olografo del padre , come da successione allegata , constatando il buono stato di conservazione e le modifiche apportate tramite " Comunicazione interventi di Manutenzione Straordinaria effettuati dal padre Franco Paladini in data 27-02-2014 depositate presso lo sportello unico per le attività produttive.

In tale contesto furono apportate modifiche al bagno situato in area condominiale , ma di proprietà esclusiva come da contratto d'acquisto del padre , collegandolo direttamente all'ufficio ed avente superficie superiore a mq.2,50 come dichiarato dall'arch. Claudia Bienemè , tramite perizia asseverata .

In tale occasione furono sostituiti anche gli infissi di pari dimensione , con nuovi in legno muniti di vetri termici ed effettuata " Attestazione di Prestazione Energetica " a firma dello stesso professionista che si allega in copia . (Edificio di classe " G " , vedi allegato) .

L'attuale intervento consiste nel "Cambio di Destinazione d'uso" , da " ufficio " ad " abitazione " , ragione per la quale vengono unite le due unità contigue (mapp 133 sub 79 ed 80) ottenendo una Superficie Utile complessiva di mq. 57,24 , l'altezza interna è di ml. 2,90 .

A fronte della recente ristrutturazione le opere da eseguire sono sostanzialmente esigue trattandosi dei seguenti interventi :

- Allaccio dello scarico dell'angolo cottura all'adiacente bagno ;
- Modifica di adeguamento dell'impianto elettrico esistente già a norma CEE , di recente realizzazione (come da certificazione allegata) ;
- Modifica porta di accesso , con inversione d'uso , vedi elaborati grafici ;
- Creazione di una camera-armadi collegata alla camera matrimoniale ed all'ingresso , con aerazione ed illuminazione garantita tramite vetrata soprastante i mobili e munita di vasistas , oltre alle porte stesse ;
- Anche il bagno attuale di mq. 3,10 sarà munito di un antibagno di mq 2,86 .

Non vengono apportate modifiche all'attuale impianto di riscaldamento centralizzato ,

L'angolo cottura che sarà installato , prevede una cappa aspirante-depurante e fornelli elettrici . Sarà munito di un sottoquadro con singoli interruttori per i singoli elettrodomestici .

Il rapporto di illuminazione ed aerazione rimane invariato essendo sufficientemente rispettato il rapporto di 1/8 tra Superficie illuminante e pavimento , incluso il bagno infatti : -

architetto SILVESTRO TELARA

54033-Carrara – Avenza – (MS) , via Campo d'Appio , 35 F – Centro Commerciale

tel/fax 0585 71826 – cell. 3711289930 e-mail: telaradelcarlo@tin.it

c.f. TLR SVS 44R25 B832N p.ta I.V.A. 00133560458

- L'ingresso ed il soggiorno hanno superficie di mq. $25,28 \times 1/8 = \text{mq. } 3,16$ la finestra è mq. 3,75
- La camera da letto misura mq. $16,24 + \text{mq. } 9,82 = 26,06 \times 1/8 = \text{mq. } 26,06$ la finestra è mq. 3,75
- Il bagno ha superficie di mq. $3,10 \times 1/8 = \text{mq. } 0,38$ ed ha una finestra di mq. 0,42. — 1.4

Vista l'esiguità delle opere da effettuare, che sostanzialmente saranno effettuate da unica ditta, si ritiene che queste non ricadano nell'ambito di applicazione del D.Leg. n. 81/2008.

Relativamente alle Norme di inquinamento acustico precisa che:

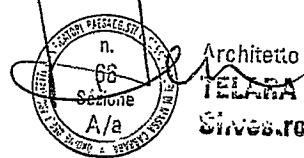
1.5

Le opere previste non comportano tempi superiori ai cinque giorni, trattandosi del collegamento dello scarico di un lavabo al collettore dello scarico del vatter posizionario a circa ml. 2,50, per cui si può prevedere l'utilizzo di un martelletto pneumatico per aprire una traccia nel muro e nel pavimento, già rialzato del bagno lavori che non dovrebbero superare una mattinata. Sarà comunque prodotto l'all. 2 secondo quanto indicato dal regolamento comunale delle attività rumorose. Per quanto concerne l'estensione dell'impianto elettrico avverrà mediante canaline esterne, per cui i rumori saranno limitati alla perforazione di un trapano.

Altra opera riguarda la porta di accesso che sarà ripristinata mentre sarà chiusa quella della camera armadi, sempre salvaguardando la rispondenza alle altre porte prospicienti il corridoio comune.

Arch. Silvestro Telara

Carrara, 15-09-2017



architetto SILVESTRO TELARA

54033-Carrara – Avenza – (MS) , via Campo d'Appio , 35 F – Centro Commerciale
tel/fax 0585 71826 – cell. 3711289930 e-mail: telaradelcarlo@tin.it
c.f. TLR SVS 44R25 B832N p.ta I.V.A. 00133560458

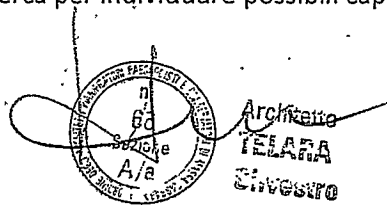
Al. 2

Oggetto : Paladini Franca – Relazione ai sensi dell'allegato G punto 7.4.5. del REC .

L'alloggio , composto essenzialmente da due vani , soggiorno e camera , sarò munito di un "angolo cottura " ad uso esclusivo dell'alloggio per un impiego molto limitato e considerata la posizione , piano quarto dello stabile denominato "grattacielo Pregliasco " sarebbe arduo e molto oneroso creare un camino per giungere un metro oltre il culmine del fabbricato . Richiederebbe essendo nel centro storico oltre all'autorizzazione paesaggistica e della Soprintendenza alle BB.AA. anche quella condominiale , ragione per la quale essendo anche previsto dal R.E.C. , si provvederà ad installare una cappa aspirante depurante.

Sarà fatta comunque una attenta ricerca per individuare possibili cappe con canna tipo " a condensazione " se di produzione . In fede

Carrara, 23-11-2017



architetto SILVESTRO TELARA

54033-Carrara – Avenza – (MS) , via Campo d'Appio , 35 F – Centro Commerciale

tel/fax 0585 71826 – cell. 3711289930 e-mail: telaradelcarlo@tin.it

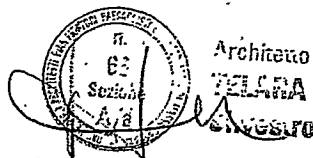
c.f. TLR SVS 44R25 B832N p.ta I.V.A. 00133560458

Am. 3

Oggetto : Paladini Franca – Autorizzazione condominio .

Premesso che il fabbricato in oggetto fa parte di un complesso edilizio di notevole mole , composto da decine ai alloggi, uffici , negozi , ecc. , si fa presente che le opere che verranno realizzate non interessano in alcun modo le parti condominiali , ivi comprese le parti strutturali . Tali opere infatti riguardano esclusivamente sistemazioni interne di lieve entità essendo state recentemente oggetto di ristrutturazione dei bagni mediante “ Comunicazione interventi di manutenzione straordinaria del 27-02-2014 .In fede

Carrara, 23-11-2017 .



ESPOSTI ARCH. MOISE'

- 24/09/2018 - Prof. 73398 = risposta del 22/10/2018
Prof. 81086
- 25/10/2018 - Prof. 82213 } = risposta del 5/04/2019
- 8/03/2019 - Prof. 17293 } Prof. 26664
- 6/06/2019 - Prof. 43692 = risposta del 26/06/2019
Prof. 49691
- 8/10/2019 - Prof. 73056



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE URBANISTICA E SUAP

Prot. n° 81086

Via PEC all'indirizzo: antonio.mois@archiworldpec.it

→ Spett. Arch. Antonio Moisè
P.zza II Giugno n°14
54033 Carrara (MS)

Epc. Spett.le Segretario Generale
SEDE

Oggetto: Irricevibilità dell'istanza depositata in data 24-09-2018- prot. 73348- Archiviazione

In risposta alla nota pervenuta presso lo scrivente Comune in data 24/09/2018, recante prot. ns. 73348, denominata "*Richiesta di annullamento di Permesso di costruire n°10/2018 rilasciato il 29.3.2018 alla sig.ra Paladini Franca*", con la presente vengo a significare che la predetta istanza risulta irricevibile e quindi sarà archiviata per due ordini di motivi.

Innanzitutto manifesto una particolare difficoltà nel qualificare la richiesta pervenuta. Infatti, non appare chiaro se trattasi di istanza di ricorso gerarchico o se trattasi di deposito di mere contestazioni di parte. Ad ogni buon conto ritengo corretto, al fine di garantire la massima efficienza del procedimento amministrativo, qualificare l'istanza quale ricorso gerarchico e trasmettere la medesima al competente Segretario Generale per quanto di competenza.

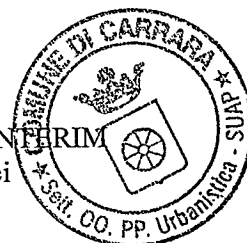
Inoltre, per garantire altresì il principio di trasparenza, pare doveroso rappresentare che dalla lettura delle contestazioni eccepite si evince la natura puramente privatistica della materia del contendere, in quanto l'oggetto della controversia sembrerebbe identificarsi nell'utilizzo delle singole unità immobiliari da parte dei condomini. Come noto non risultano esistere vincoli in materia di utilizzo delle unità immobiliari disposti dalla normativa locale di pianificazione; così come non risultano depositati documenti validi ed efficaci circa l'esistenza di eventuali accordi condominiali in materia di utilizzo delle unità immobiliari.

Pertanto, alla luce di quanto brevemente esposto si evidenzia che qualsiasi contestazione relativa all'utilizzo dei beni condominiali deve essere rappresentata ai competenti organi giudiziari civili, con la conseguente necessaria archiviazione dell'istanza per irricevibilità.

Distinti saluti.

Carrara, lì 22 ottobre 2018

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Ing. Luca Amadei



70 531

DELEGATA AL RESPONSABILE
DEL SECONDO
ai sensi della L. 341/1990 art. 10

sig. Gian. Pennica

DATA 26 10 2018

COMUNE DI CARRARA	
25 OTT. 2018	Clas 3
Prot. n° <u>822/13</u>	

Spett. **COMUNE DI CARRARA** 1093/17
Settore Opere Pubbliche-Urbanistica

e, p.c.

Segretario Generale
del Comune di Carrara

Oggetto: comunicazione di Archiviazione prot. 81086 del 22.10.2018
della richiesta di annullamento Permesso di Costruire n.10/18.

Il sottoscritto Arch. Antonio Moisè, estensore della richiesta di annullamento Permesso di Costruire prot. 73348 del 24.9.2018, ricevuta comunicazione di Archiviazione il 22 scorso, presenta queste osservazioni per chiarire alcuni aspetti **evidentemente sfuggiti a chi ha dato risposta all'istanza**, archiviata per irricevibilità in base a vaghe considerazioni.

Nell'istanza veniva chiesto l'annullamento, **in autotutela**, da parte del Comune di un Permesso di Costruire (non SCIA o altro, Permesso di Costruire) **privo dei requisiti di Legge**.

Gli elementi di irregolarità sono puntualmente e precisamente identificati nell'istanza.

Chi ha risposto ha cercato solo di eludere il problema, ovvero il rilascio di un Permesso di Costruire per cambio di destinazione d'uso (da ufficio a residenza) di un organismo edilizio privo dei requisiti di agibilità per la residenza, minimizzando e riconducendo il tutto a semplici questioni tra privati, non rispondendo alle irregolarità segnalate:

- 1) la Concessione è stata rilasciata con l'acquisizione di tutta la documentazione obbligatoria per Legge (sui parametri igienico-sanitari, acustici, termici, impiantistici, ...) o no?
- 2) sono state verificate le incongruenze contenute nella documentazione presentata, **che si riferisce ad un edificio diverso rispetto a quello oggetto di intervento?**

I problemi civilistici verranno affrontati successivamente, se necessario, ma quello che mi attendo dal Dirigente è una dichiarazione che la documentazione contenuta nella pratica (e non certo quella prodotta successivamente, se lo fosse) sia sufficiente o no per considerare corretto il rilascio di un Permesso di Costruire.

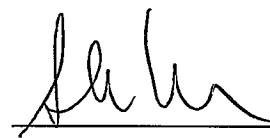
Si trasmette al Segretario quale responsabile

Se la risposta fosse positiva, bene a saperlo, così potrò presentare anch'io pratiche di quel tipo, dopo averla trasmessa a chi dovrà verificarne la correttezza.

Se fosse negativa (come ritengo), **dovrà procedere immediatamente all'annullamento diretto, perchè viziato da lacune non sanabili.**

Rimane in attesa di risposta precisa e circostanziata.

Carrara, 25 ottobre 2018 .



Antonio Moisé

PROT.

del

11/3/2019

Comune di Carrara
SETTORE URBANISTICA e SUAP

comune.carrara@postacert.it

Oggetto: DIFFIDA

Il sottoscritto Antonio Moisè, nato a Carrara il 5.1.1964 e residente in Massa, via Poggioletto 55, in qualità di proprietario di unità immobiliari ad uso ufficio poste nell'edificio denominato "Condominio Galleria D'Azeglio" nel pieno centro di Carrara, per sé ma anche a nome e per conto di altri condomini,

PREMESSO CHE

1) il Condominio è composto esclusivamente da unità immobiliari ad uso terziario (uffici e studi) e commerciale (negozi), ed è edificio completamente autonomo e diverso rispetto all'attiguo Condominio "Grattacielo", pur se catastalmente identificati dallo stesso mappale 133 del foglio 42;

2) che è già stato rilasciato Permesso di Costruire per il cambio d'uso di una unità (n. 10 del 29.3.2018) viziato da gigantesche irregolarità, per il quale ho chiesto l'annullamento per illegittimità con istanza del 25.10.2018 di cui sto ancora aspettando risposta circostanziata;

3) che l'Amministratore pro-tempore, Valerio Silicani, nulla ha ancora fatto a tutela delle proprietà del Condominio, per sua ammissione, e che pertanto lo scrivente si vede costretto a inviare la presente in qualità di proprietario di unità immobiliari a tutela dei propri diritti ed anche quelli degli altri condomini;

RENDE EDOTTA L'AMMINISTRAZIONE

che l'Assemblea Condominiale non ha mai autorizzato alcun cambio d'uso, quindi eventuali autocertificazioni che attestino il contrario sono false e penalmente perseguibili, avendo un cambio d'uso pesanti implicazioni sulle parti e gli impianti comuni.

PERTANTO DIFFIDA

Codesta Amministrazione a rilasciare Permessi di Costruire per cambio d'uso sulle unità immobiliari del Condominio "Galleria D'Azeglio" se mancanti della necessaria autorizzazione dell'Assemblea Condominiale, che non può essere autocertificata.

Confidando in positivo riscontro, segnala che eventuali rilasci saranno impugnati appena se ne abbia conoscenza e che il Dirigente sarà ritenuto penalmente responsabile.

Carrara, 8 marzo 2019



Arch. Antonio Moisè

5.4.2019



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Urbanistica e S.U.A.P.
U.O. Sportello Unico per l'Edilizia

Prot. 24664

Carrara li 05.04.2019

a mezzo Pec - antonio.mois@archiworldpec.it

Spett.le Arch. Moisè Antonio
P.zza 2 Giugno, 14
54033 CARRARA

e p.c.

Spett.le Segretario Generale
SEDE

Oggetto: diffida annullamento permesso di costruire n. 10/18 intestato a Paladini Franca

Con la presente si comunica, che a seguito alla Sua diffida del 11.3.2019 prot. 17293 oltre a precedenti note prot. 73348 del 24.9.2018 e prot. 82213 del 25.10.2018, questo ufficio, ha provveduto ad eseguire ulteriori ricerche d'archivio e verifiche tecniche/normative.

Da tali accertamenti è emerso che i dati e le informazioni da lei fornite sono risultati errati, sia per quanto riguarda i dati del titolo abilitativo, sia per quanto riguarda la realizzazione dell'intero complesso immobiliare di cui ora fa parte l'unità oggetto del permesso rilasciato.

Relativamente alle norme tecniche, urbanistiche ed igieniche sanitarie, si informa che è stata depositata attestazione asseverata di agibilità da un professionista abilitato ai sensi della L.R. 65/2014 art. 149 a conferma di quanto valutato dal progettista delle opere e in sede di istruttoria.

Pertanto per quanto sopra esposto, si conferma quanto già evidenziato con comunicazione del 22.10.2018 prot. 81086.

Distinti Saluti



IL DIRIGENTE
Arch. Roberto Bologna

Prot. 43692 del 6-6-2019

PEC

Prot. Urb. n° 1093/17 del 07 06 2019

Assegnata a PERZKA

ANTONIO
MOISÈ
ARCHITETTO

CARRARA PIAZZA Z. GIUGNÒ 14 (54033) tel-fax +39.0585.70745 mobile +39.335.8196397 VIA POGGIOLETTO 55 (54100) MASSA
P.I. 0052-4700-457 C.F. MSO NTN 64A05 B8325 E-MAIL arcmoise@tin.it info@arcmoise.it PEC antonio.mois@archiworldpec.it

www.arcmoise.it

Spett. SINDACO
del Comune di Carrara

comune.carrara@postacert.it

Oggetto: risposta Dirigente Settore Opere Pubbliche -Urbanistica a istanza
del 24.9.2018 e diffida 8.3.2019 - lettera prot. 24664 del 5.4.2019.

Il sottoscritto Antonio Moisè, in qualità di proprietario di unità immobiliari ad uso ufficio poste nell'edificio denominato "Condominio Galleria D'Azeglio" nel pieno centro di Carrara, estensore di istanza per l'annullamento in autotutela di un Permesso di Costruire del 24.9.2018 e di una diffida a rilasciare ulteriori Permessi di Costruire con identico oggetto dell'8.3.2019, esaminata la pseudo-risposta da parte del Dirigente invia la presente come ultimo tentativo di ottenere il ripristino di un barlume di legalità negli atti del Comune: è dal 25.10.2018 che attendo una risposta documentata, non vaga e fumosa, alle mie richieste.

La risposta in oggetto mette assieme due cose che sono comunque diverse, cioè una richiesta di annullamento in autotutela (da parte del Comune), che è un intervento a posteriori, con una diffida a rilasciare per il futuro, cioè un intervento preventivo: questo dimostra solo la scarsa attenzione posta all'argomento sia dal Dirigente attuale che da quello precedente, che aveva liquidato la cosa come una semplice bega condominiale tra privati.

La risposta poi non entra affatto nel merito della questione: è possibile liquidare una richiesta circostanziata, che mette in evidenza tutti gli elementi palesemente irregolari che gravano sul progetto e sull'iter di approvazione, con un semplice **"i dati da lei forniti sono errati"**?

Quali dati sono errati? Cosa lo dimostra? Su base di quale degli scarni ed insufficienti elaborati presentati si ritengono errati?

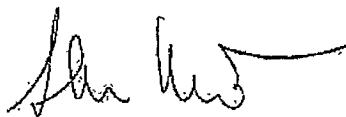
Ed il fatto che un professionista abilitato abbia rilasciato l'agibilità è prova che le cose siano corrette?

Non posso che sentirmi preso in giro da queste risposte, come cittadino ed anche come professionista. Attendo risposta circostanziata, **punto per punto** su quanto segnalato, ho avuto accesso alla pratica e sono in possesso della copia completa dei documenti prodotti per ottenere il Permesso, pertanto attendo un **vero** esame della documentazione.

Car Perzka (quale P.O. Urbanistica) → per favore puntuale e completo al-
cune lettere; p.c. Tx sulle istanze con 10 giorni;
rispondere TUTTA la notte alla me firma. anche giovedì 27/

Passati 20 giorni senza ricevere risposta circostanziata nei termini sopra
chiariti, mi vedrò costretto a inviare segnalazione alla Procura della
Repubblica ed alla Regione Toscana.

Carrara, 6 giugno 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arch. Antonio Moisé', written over a horizontal line.

Arch. Antonio Moisé.

25.3.2019



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Urbanistica e S.U.A.P.
U.O. Sportello Unico per l'Edilizia

Prot. n. **359/10E**

Carrara 25.03.2019

Al Dirigente
Arch. Bologna Roberto

RELAZIONE ISTRUTTORIA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10 DEL 29.03.2018 – PALADINI FRANCA – in merito alle contestazioni sollevate dall'Arch. Moisè Antonio con comunicazioni del 24.09.2018 prot. 73348, del 25.10.2018 prot. 82213 e successiva diffida del 11.03.2019 prot. 17293.

In relazione alla Sua richiesta di eseguire ulteriori verifiche istruttoria per la pratica edilizia in oggetto si relaziona quanto a seguito.

L'unità immobiliare oggetto delle suddette comunicazioni è sito in Carrara piazza 2 Giugno n. 14 e censito catastalmente al foglio 42 particella 133 sub. 194 (ex 79-80) di proprietà di Paladini Franca. In data 16.04.2018 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 10 del 29.03.2018 per la realizzazione di cambio d'uso da uffici a residenziale con fusione di due unità, posto al piano quarto.

Agli atti di archivio risulta depositato l'inizio dei lavori in data 09.05.2018 prot. 34456 e la fine dei lavori con contestuale attestazione asseverata di agibilità in data 11.03.2019 prot. 17687 a firma della direzione lavori Arch. Claudia Barbara Bienaimè.

Con la **prima comunicazione del 24.09.2018 prot. 73348** si chiedeva l'annullamento del premesso di costruire adducendo a diverse motivazioni per le quali si forniscono le seguenti considerazioni e deduzioni, e precisamente:

- Relativamente al punto 1 della premessa è risultato che da ricerca presso l'archivio comunale la Delibera di G.M. n. 1859 del 21.11.1959 citata, risulta essere del 11.12.1959 e di argomento totalmente differente (di cui si allega copia), **risultando tale riferimento errato** ;
- Per quanto affermato al punto 2 della premessa agli atti di archivio è stata reperita la licenza edilizia n. 1839 del 21.09.1959 per la realizzazione dell'intero complesso immobiliare costituito da banca, il cosiddetto "palazzo uffici" (così denominato dall'esponente) e dal "grattacielo", dove nella tavola n. 5 pianta piani tipo 2-3-4 le unità immobiliari venivano destinate all'uso residenziale e nella certificazione di ultimazione dei lavori gli uffici risultano occupare il solo piano primo (n. 24 vani) mentre le attività commerciali al piano terra ed interrato. Quindi risulta errato quanto affermato dall'esponente che ritiene il corpo dell'edificio avere una destinazione d'uso esclusivamente commerciale –terziaria;

Per quanto affermato al **punto 3 e 4** in merito all'approvvigionamento dell'acqua potabile, agli scarichi, al riscaldamento e alle caratteristiche costruttive che ritiene non essere idonee alla destinazione d'uso residenziale si fa presente che tale affermazione risulta in palese contrasto con quanto asseverato dal progettista Arch. Silvestro Telara e convalidato in sede di asseverazione di agibilità.

Comunque a tale proposito si è proceduto comunque ad eseguire le opportune verifiche e ad appurare la regolarità delle dichiarazioni.

Per quanto riguarda i **requisiti acustici** non rientrando l'intervento edilizio nelle fattispecie di cui art. 8 della Legge n. 447/95 e art. 12 della Legge Regionale n. 89/98 e s.m.i., e non incorre obbligo di depositare presso il SUE la relazione acustica con i relativi elaborati.

Relativamente al **contenimento dei consumi energetici** si precisa che per tale intervento edilizio non incorre obbligo della progettazione relativa al rendimento energetico in quanto l'intervento non rientra nelle casistiche di cui all'art. 3 del D.Lgs. 19.08.2005 n. 192.

Relativamente agli **impianti**, stante quanto dichiarato dal progettista e confermato dal tecnico che ha asseverato l'agibilità, tale intervento non rientra tra quelli di cui è previsto l'obbligo del deposito presso lo Sportello Unico dell'Edilizia del progetto ai sensi del comma 2 art. 5 del 22.01.2008 D.M. 37/08.

Anche per questi aspetti le supposizioni dell'esponente risultano infondate.

- **Nella parte in evidenza alla lettera a)** si contesta che nella relazione tecnica progettuale nel descrivere un intervento in precedenza realizzato nell'anno 2014 sulle unità immobiliari si definiva in un punto come "manutenzione straordinaria" ed in altro punto "ristrutturazione". Tale circostanza nulla rileva agli effetti istruttori della nuova istanza e tale contestazione risulta palesemente incomprensibile e pretestuosa;
- **Nella lettera a)** si contesta inoltre il rapporto aereo illuminante del locale bagno, il progetto non prevedeva la realizzazione del bagno ma solo l'accorpamento allo stesso di un antibagno di mq. 2,85 al fine di raggiungere il requisito minimo dettato dal punto 5.12 allegato G del REC. Si precisa che l'antibagno non necessita del rispetto del rapporto aereo illuminante e il bagno era già esistente con una superficie di mq. 3.10 e che già rispettava il requisito minimo di 1/8 così come dettato dal D.M. 5/7/1975, ed è per questa motivazione che è stata ritenuta congrua l'asseverazione del progettista in merito ai requisiti igienico sanitari e comunque tale interpretazione risulta essere ora confermata dall'Arch. Bienaimè Claudia Barbara, con il deposito dell'asseverazione dell'agibilità.
- **Nella lettera b)** si farneticano considerazioni circa vincoli non meglio compresi di tutela in merito al mantenimento delle destinazioni d'uso ad uffici delle unità immobiliari. Anche questa contestazione, risultante di primaria importanza, risulta infondata ed infatti si è già provveduto a chiarire ampiamente con la nota del 22.10.2018 prot. 81086 ;

Con la **seconda comunicazione del 25.10.2018 prot. 82213**, si fa riferimento a documentazione incompleta e non richiesta ai fini del rilascio del permesso di costruire in merito ai pareri igienico-sanitari, acustici, termici, impiantistici.

Per tale contestazione si rinvia ai punti precedenti e le relative considerazioni che ben dimostrano la correttezza dell'operato dell'ufficio e la completezza della documentazione necessaria alla qualificazione ed alla valutazione dell'istanza.

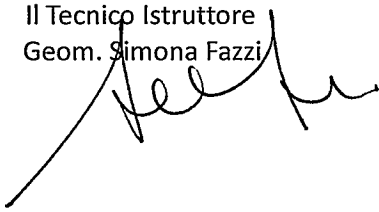
Giova precisare che l'intervento di che trattasi consiste in cambio d'uso con fusione e modeste modifiche distributive per le quali la L.R. n. 64/2014 prevede che debbano essere autorizzate con il permesso di costruire in quanto l'immobile ricade all'interno del centro storico (zona omogenea A). Il progetto autorizzato non ha previsto modifiche agli impianti elettrici, termico, agli infissi né tanto meno alle strutture portanti. Le uniche modifiche distributive consistono nella creazione di una parete divisoria in mobili e vetrata soprastante, la

realizzazione di una parete per ricavare un antibagno e il collegamento delle due unità immobiliari tramite l'apertura di due porte. Il tutto come meglio descritto dagli elaborati tecnici e le dichiarazioni prodotte dal tecnico progettista.

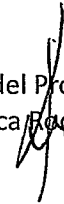
Per quanto sopra si ritiene che l'Arch. Antonio Moisè, nella sua peculiarità di libero professionista, abbia avanzato contestazioni e velate allusioni sull'operato dell'ufficio oltretutto fornendo elementi imprecisi ed adducendo a vizi istruttori circa il contrasto con le norme di settore palesemente errate ed infondate.

Si ritiene inoltre che quanto messo in dubbio dall'Arch. Moisè, sia per la forma che per la sua sostanza, risulta non coerente alla buona etica e correttezza professionale.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Simona Fazzi



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pezzica Rodolfo



1839

Arch. Dante PETRUCCI

un complesso edilizio da erigersi nell'area compresa tra via M. D'Azeglio, via Garibaldi ~~XXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXXXX~~ l'attuale galleria comunale - CARRARA;

21.9.1959-Verb. n.8

21 NOV 1959

IL SINDACO



Arch. Dante PETRUCCI

- A) - sia eliminato il piano attico in modo che la costruzione non sia più alta di m.20;
- B) - la galleria verso via Garibaldi sia allargata almeno fino a m.6;
- C) - sia realizzata una comunicazione con l'altra galleria previa approvazione del relativo progetto di variante; oppure la chiostrina tra il vecchio e nuovo fabbricato sia allargata a metri 3;
- D) - le scalette verso via Garibaldi siano spostate in modo che il marciapiede rimanga libero per tutta l'attuale sua sezione;
- E) - tutte le gallerie e in genere gli spazi ad uso pubblico siano pavimentati in materiale pregiato e antisdrucciolevole quale gomma o materiali similari; EPOXY.
- F) - le pareti delimitanti le gallerie siano rivestite di materiale pre-pavimentato lavabile;
- G) - sia stabilita tra il Comune e il procuratore legalmente autorizzato dai condomini una precisa convenzione per assicurare la manutenzione, pulizia e adeguata illuminazione delle parti di uso pubblico;
- H) - Si raccomanda infine un ricco uso di marmi locali particolarmente per la parte basamentale dell'edificio.
Si richiama l'attenzione all'osservanza delle norme previste dal locale regolamento d'igiene che prevede l'altezza minima utile dei vani di civile abitazione a m.3;
- I) - nel cantiere deve essere esposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente ai lavori;
- L) - il Comune non si impegna in modo alcuno circa la fornitura di acqua potabile dal pubblico acquedotto, data la situazione attuale degli impianti.

10 Febbraio 1960

A richiesta del Sig. Arch. Dante Petrucci, rappresentante delegato;

S I C E R T I F I C A

che in data 21 Novembre 1959 è stato rilasciato al predetto Arch. D. Petrucci, il permesso per la costruzione del complesso edilizio nell'area compresa tra Via M. D'Azeglio, Via Garibaldi e l'attuale Galleria Comunale, approvato dalla Commissione Edilizia Comunale in data 21.9.1959; e che il complesso stesso è composto di :

- a)-vani utili n.54;
- b)-accessori " 21;
- c)-al primo piano 24 vani uso uffici;
- d)-al piano terra e ammezzato n.43 vani uso negozi;
- e)-al piano scantinato n.20 vani uso emporio.

Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

IL SINDACO

Gr./Br.

aduta del 11/12/59 Deliberazione N. 1859

OGGETTO: Ostetrica di ruolo Tartarelli Angela - Richiesta quote complementari di caro vita per il padre a carico.

Vista la domanda presentata dalla dipendente ostetrica di ruolo Tartarelli Angela, intesa ad ottenere le quote complementari di caro vita per il padre a carico ai sensi delle vigenti disposizioni al riguardo ed in modo particolare del D.L.L. 21/11/1945 n. 722 e della circolare esplicativa della Prefettura di Massa Carrara n. 03946 del 20/3/1946, nonché della legge n. 324 del 27/5/1959, estesa ai dipendenti di questo Comune;

Considerato che la Prefettura alla quale era stata trasmessa la relativa documentazione, ha comunicato con foglio n. 20959/Rag. del 18/8/1959 che nulla osta alla concessione per la dipendente suddetta, della quota complementare per il padre a carico;

Ritenuto pertanto in conformità alla decisione suindicata ed ai sensi delle disposizioni summenzionate, di liquidare in favore della suddetta le quote complementari per il padre a carico;

Con voti unanimi, validamente resi ed accertati;

DELIBERA

- di concedere alla dipendente ostetrica di ruolo Tartarelli Angela le quote complementari di caro vita per il padre a carico a partire dal 1° giugno 1958 nella misura di £. 1.300 mensili lorde, imputando l'importo complessivo di £. 24.700 all'art. 107 del bilancio 1959 avente per oggetto: " Spese per il servizio sanitario ai poveri".-

N. Fasc.

Vol. Mod. 6 - Esatte L. 100

IL PROCURATORE

Prot. N.

Data di spedizione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dal

al, senza reclami.

li

IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione di giorni quindici (dal

al)

all'Albo Pretorio e l'invio al Prefetto entro otto giorni dalla sua data ai sensi dell'art. 3 della legge 9 Giugno 1947, n. 530.

li

IL SINDACO

PREFETTURA DI MASSA-CARRARA

N. Div.

Visto:

li

f.to IL PREFETTO



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Urbanistica e S.U.A.P.
U.O. Sportello Unico per l'Edilizia

Carrara 26.06.2019

Prot. n. 43692

RACCOMANDATA A/R

Arch. Moisè Antonio
P.zza 2 giugno 14
54033 CARRARA

p.c. Segretario generale
-sede

oggetto: riscontro nota arch. Moisè ns. prot. 43692 del 06.06.2019

Con riferimento alla Sua del 06.06.2019 assunta in atti del Comune al prot. 43692;
Richiamata la precedente nota comunale di riscontro prot. 24664 del 05.04.2019 redatta sulla scorta di istruttoria tecnica prodotta dall'Ufficio U.O. Sportello Unico dell'Edilizia giusto prot. 359/UE del 25.03.2019;

Con riferimento a quanto accertato dall'ufficio U.O. Sue Edilizia Privata si riscontra puntualmente come segue:

-l'unità immobiliare oggetto delle suddette comunicazioni è sito in Carrara piazza 2 Giugno n. 14 e censito catastalmente al foglio 42 particella 133 sub. 194 (ex 79-80); in data 16.04.2018 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 10 del 29.03.2018 per la realizzazione di cambio d'uso da uffici a residenziale con fusione di due unità, posto al piano quarto;

-agli atti di archivio risulta depositato l'inizio dei lavori in data 09.05.2018 prot. 34456 e la fine dei lavori con contestuale attestazione asseverata di agibilità in data 11.03.2019 prot. 17687 a firma della direzione lavori Arch. Claudia Barbara Bieniaimè;

-con la prima comunicazione del 24.09.2018 prot. 73348 a firma della S.V., riscontrata con nota comunale prot. 81086 del 22.10.2018, si chiedeva l'annullamento del premesso di costruire adducendo a diverse motivazioni, per le quali l'ufficio U.O. Edilizia Privata ha fornito le seguenti considerazioni e deduzioni:

-relativamente al punto 1 della premessa della nota del 24.09.2018, da ricerca condotte c/o presso l'archivio comunale è risultato che la Delibera di G.M. n. 1859 del 21.11.1959 citata, risulta invece essere del 11.12.1959 e di argomento totalmente differente, risultando tale riferimento errato;

-relativamente a quanto asserito al punto 2 della premessa della nota del 24.09.2018, agli atti di archivio è stata reperita la licenza edilizia n. 1839 del 21.09.1959 per la realizzazione dell'intero complesso immobiliare costituito da banca, il cosiddetto "palazzo uffici" (così denominato dall'esponente) e dal "grattacielo", dove nella tavola n. 5 pianta piani tipo 2-3-4 le unità immobiliari venivano destinate all'uso residenziale e nella certificazione di ultimazione dei lavori gli uffici risultano occupare il solo piano primo (n. 24 vani), mentre le attività commerciali al piano terra ed interrato; agli atti pertanto non risulta che il corpo dell'edificio abbia una destinazione d'uso esclusivamente commerciale -terziaria;

-relativamente a quanto asserito ai punti 3 e 4 della nota del 24.09.2018, in merito all'approvvigionamento dell'acqua potabile, agli scarichi, al riscaldamento e alle caratteristiche costruttive che si ritengono non essere idonee alla destinazione d'uso residenziale, si rimanda a quanto asseverato dell'arch. Silvestro Telara e convalidato in sede di asseverazione di agibilità dal tecnico asseverante in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359

e 481 del Codice Penale; in proposito l'ufficio ha comunque proceduto comunque ad eseguire le opportune verifiche e ad appurare la regolarità delle dichiarazioni allegate alla dichiarazione di agibilità;

-per quanto riguarda i requisiti acustici, non rientrando l'intervento edilizio nelle fattispecie di cui art. 8 della Legge n. 447/95 e art. 12 della Legge Regionale n. 89/98 e s.m.i., nella fattispecie non corre obbligo di depositare presso il SUE la relazione acustica con i relativi elaborati (anche giusta asseverazione resa dall'arch. Silvestro Telara in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale);

-per quanto concerne il contenimento dei consumi energetici, si precisa che per tale intervento edilizio non incorre obbligo della progettazione relativa al rendimento energetico in quanto l'intervento non rientra nelle casistiche di cui all'art. 3 del D.Lgs. 19.08.2005 n. 192 (anche giusta asseverazione resa dall'arch. Silvestro Telara in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale);

-per quanto concerne gli impianti, stante quanto dichiarato dal progettista e confermato dal tecnico che ha asseverato l'agibilità, tale intervento non rientra tra quelli di cui è previsto l'obbligo del deposito presso lo Sportello Unico dell'Edilizia del progetto ai sensi del comma 2 art. 5 del 22.01.2008 D.M. 37/08;

-per quanto concerne quanto evidenziato alla lettera a) della nota del 24.09.2018, laddove si evidenzia che nella relazione tecnica progettuale, nel descrivere un intervento in precedenza realizzato nell'anno 2014 sulle unità immobiliari, si definiva in un punto come "manutenzione straordinaria" ed in altro punto "ristrutturazione", l'ufficio ha rilevato che tale circostanza nulla rileva agli effetti istruttori della nuova istanza;

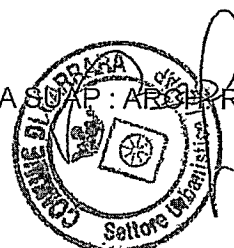
-per quanto concerne quanto evidenziato sempre alla lettera a) della nota del 24.09.2018, in ordine alla contestazione del rapporto aereo illuminante del locale bagno, l'ufficio ha rilevato che il progetto non prevedeva la realizzazione del bagno ma solo l'accorpamento allo stesso di un antibagno di mq. 2,85 al fine di raggiungere il requisito minimo dettato dal punto 5.12 allegato G del REC; in proposito l'ufficio ha precisato che l'antibagno non necessita del rispetto del rapporto aereo illuminante e il bagno era già esistente con una superficie di mq. 3.10 e che già rispettava il requisito minimo di 1/8 così come dettato dal D.M. 5/7/1975; per tale motivazione l'ufficio ha ritenuta congrua l'asseverazione del progettista in merito ai requisiti igienico sanitari; tale valutazione risulta essere o confermata dall'Arch. Bienaimè Claudia Barbara, con il deposito dell'asseverazione dell'agibilità;

-per quanto concerne quanto evidenziato nella lettera b) della nota del 24.09.2018 in ordine a presunti vincoli afferenti il mantenimento delle destinazioni d'uso ad uffici delle unità immobiliari, l'ufficio ha provveduto a fornire giusto riscontro con la richiamata nota del 22.10.2018 prot. 81086.

Con la seconda comunicazione del 25.10.2018 prot. 82213, si fa riferimento a documentazione incompleta e non richiesta ai fini del rilascio del permesso di costruire in merito ai pareri igienico-sanitari, acustici, termici, impiantistici;

-in ordine a tali aspetti si rinvia a quanto puntualizzato dall'ufficio nei predetti punti precedenti, in considerazione che l'intervento in oggetto consiste in cambio d'uso con fusione e modeste modifiche distributive per le quali la L.R. n. 64/2014 prevede che debbano essere autorizzate con il permesso di costruire in quanto l'immobile ricade all'interno del centro storico (zona omogenea A); l'ufficio ha rilevato che il progetto autorizzato non ha previsto modifiche agli impianti elettrici, termico, agli infissi ne tanto meno alle strutture portanti; le uniche modifiche distributive consistono nella creazione di una parete divisoria in mobili e vetrata soprastante, la realizzazione di una parete per ricavare un antibagno e il collegamento delle due unità immobiliari tramite l'apertura di due porte; il tutto come meglio descritto dagli elaborati tecnici e le dichiarazioni prodotte dal tecnico progettista.

Il DIRIGENTE URBANISTICA SUPP. : ARCH. P. BOLOGNA



DA VISIONARE X IL Disegnate
↓
SMISTATA A Pezzice

all'ing. Moise
pat. n. 10
memb. S. all'ing.
ANTONIO MOISE
ARCHITETTO

CARRARA PIAZZA 2 GIUGNO 14 (54033) tel-fax +39 0585 70745 mobile +39 335 8196397 VIA POGGIOLETTO 55 (54100) MASSA
P.I. 00524700457 C.E.M.SO NTN.64A05 B832S E.MAIL arcmoise@tin.it info@arcmoise.it PEC antonio.moise@archiworldpec.it

www.arcmoise.it

Spett. SINDACO
del Comune di Carrara

comune.carrara@postacert.it

Oggetto: risposta Dirigente Settore Urbanistica a SUAP a istanza del
6.6.2019 - Raccomandata ricevuta il 5.7.2019.

In qualità di proprietario di unità immobiliari ad uso ufficio poste nell'edificio denominato "Condominio Galleria D'Azeglio" nel pieno centro di Carrara, **non accetto il contenuto della risposta in oggetto in quanto basato su elementi completamente errati**, invito pertanto una ultima volta ad affrontare seriamente la questione perchè, in caso di risposta ancora riferita ad un edificio diverso da quello di riferimento, dovrà procedere con esposto alla Procura per palesi negligenze ed omissioni.

Rispondo solo ora, dopo aver esperito accesso agli atti per verificare se ci fosse un errore nella mia documentazione di riferimento, così non era.

Veloce riepilogo:

- ho segnalato le irregolarità contenuta nella richiesta di Permesso di Costruire n.10 del 29.3.2018, sia omissioni che false dichiarazioni, istruttoria lacunosa, rilascio senza documentazione obbligatoria, ed anche nella dichiarazione di agibilità;
- alle richieste di annullamento ho ricevuto inizialmente fumose risposte (Ing. Amadei 22.10.2018, Arch. Bologna 5.4.2019), ho infine ricevo un risposta **apparentemente circostanziata** ma completamente fuori bersaglio.

I punti che chiedo vengano chiariti una volta per tutte, riferiti ad una mia numerazione dei commi della "risposta", sono i seguenti.

Punto 5

Il "palazzo uffici" di Carrara, condominio "Galleria D'Azeglio", è stato edificato con **destinazione esclusivamente terziaria/commerciale** alla fine degli anni '50 in forza di Permesso di Costruire n. 1839 del 21.9.1959 dall'Impresario Carlo Pregliasco.

L'agibilità rilasciata dimostra che vi siano presenti solo destinazioni ad **uso ufficio** (n.24), **negozi** (n.43), **emporio** (al piano seminterrato, n.20), distribuiti su 7 piani fuori terra, gli uffici sono indicati tutti assieme al primo piano ma basta vedere i disegni o affacciarsi alla finestra del Comune per capire che sono distribuiti su più piani.

Quindi l'affermazione che il "palazzo uffici" possa essere considerato come già parzialmente residenziale è **palesamente infondata**.

E
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
Protocollo N.0073056/2019 del 09/10/2019

Da quali documenti può affermare l'Arch. Bologna che agli atti "non risulta che il corpo dell'edificio abbia una destinazione d'uso esclusivamente commerciale-terziaria", se non da questi? Quale altro documento renderebbe poco chiara questa situazione?

L'impresario Pregliasco aveva già costruito il palazzo "Grattacielo" con precedente Permesso prot. 32576 del 19.12.1955, di cui i lavori erano terminati il 18.12.1957 per 14 piani, con **destinazione prevalente residenziale**.

Come si possa pensare che i due edifici formino un unico organismo edilizio è assurdo.

E' vero che negli elaborati del "palazzo uffici" viene riportato anche il "grattacielo" (prospetti, piante dei primi due livelli), ma questo solo perchè le due strutture sono in aderenza e viene costituita una galleria di attraversamento (che appartiene solo al "palazzo uffici").

Tutto questo conferma che le dichiarazioni allegate al Permesso di Costruire del 2018 siano errate e fuorvianti.

Punti 6-7-8-9-11

Un cambio d'uso, anche con modeste modifiche, implica la necessità di dimostrare (non con generica dichiarazione, ma **con documentazione**) che l'immobile rispetti tutti i requisiti per la nuova destinazione. Quindi è palesemente **irregolarità istruttoria** il non aver richiesto ai proponenti tutte le documentazioni che sono necessarie per Legge, sono condizione **necessaria** al rilascio.

Non c'è nessuna dimostrazione dei parametri di contenimento dei consumi energetici, né acustici (la dichiarazione del tecnico fa palesemente riferimento ai rumori di cantiere, è stata letta da qualcuno?).

Attendo che mi venga chiarito in base a quale disposizione di Legge ad un permesso di costruire per cambio d'uso è sufficiente allegare dichiarazioni sostitutive del progettista, oltretutto con **deroghe ai parametri igienico-sanitari**. Neppure se fosse ricaduto in regime di SCIA avrebbe potuto limitarsi a questo!

Su questi aspetti nulla vale che l'impianto non venga modificato, un impianto nato per destinazione terziaria (es, impianto di riscaldamento centralizzato funzionante solo in orario d'ufficio, impianto idrico condominiale) deve rispondere alle esigenze di una destinazione residenziale, (come si può riscaldare durante la notte?). Fingere di non capire/sapere queste cose è comportamento grave, oltretutto dopo che sono state più volte segnalate (24 settembre e 25 ottobre 2018, 1 febbraio, 8 marzo e 6 giugno 2019).

Punto 11

Il fatto che l'appartamento (perchè così è ora) sia stato dichiarato agibile da un tecnico **non solleva il Comune da un minimo di verifica** di quanto scritto. Oltretutto, viene dichiarata una agibilità dell'11.3.2019, di molto

successiva alle mie prime due richieste, il che dimostra la colpevole inerzia del Comune.

Anche la palese irregolarità sui rapporti aeroilluminanti viene accettata in quanto bagno esistente. Ma chi ha risposto è al corrente che siano necessarie metrature minime e superfici minime per l'unico servizio igienico dell'appartamento come previsto dal Regolamento Edilizio, ancora più cogenti nel caso di cambio d'uso? E' al corrente che si debbano rispettare anche le altre norme oltre a quelle del DM del 1975?

La cosa più incredibile è che le irregolarità siano state esplicitamente dichiarate dal progettista e poi dal direttore lavori.

Attendo sollecita risposta.

Carrara, 8 ottobre 2019



Arch. Antonio Moise

75548/18
40531/17

VIGI. 0056 200
6.2.19

Da: <antonio.mois@archiworldpec.it>
Data: venerdì 1 febbraio 2019 16:36
A: "comune carrara" <comune.carrara@postecert.it>
Oggetto: Informazioni su esposto presentato

All'attenzione Settore Opere Pubbliche-Urbanistica
All'attenzione del Segretario Generale

Non ho più avuto notizie della mia comunicazione (protocollata il 25 ottobre 2018) avverso l'archiviazione di precedente istanza (del 24 settembre), gradirei ricevere risposta.
Cordiali saluti - Arch. Antonio Moisé

Il Dirigente del Settore
Il Segretario Generale

Il Segretario
DATA 04 02 2019

Il Dirigente del Settore

Prot. Int. n°

1093/17

▶ Spett. **COMUNE DI CARRARA**
Settore Opere Pubbliche-Urbanistica

e, p.c.
Segretario Generale
del Comune di Carrara

COMUNE DI CARRARA		Cd.
25 OTT. 2018		11
Prot. n° 82213		3

Oggetto: comunicazione di Archiviazione prot. 81086 del 22.10.2018
della richiesta di annullamento Permesso di Costruire n.10/18.

Il sottoscritto Arch. Antonio Moisè, estensore della richiesta di annullamento Permesso di Costruire prot. 73348 del 24.9.2018, ricevuta comunicazione di Archiviazione il 22 scorso, presenta queste osservazioni per chiarire alcuni aspetti **evidentemente sfuggiti a chi ha dato risposta all'istanza**, archiviata per irricevibilità in base a vaghe considerazioni.

Nell'istanza veniva chiesto l'annullamento, **in autotutela**, da parte del Comune di un Permesso di Costruire (non SCIA o altro, Permesso di Costruire) **privo dei requisiti di Legge**.

Gli elementi di irregolarità sono puntualmente e precisamente identificati nell'istanza.

Chi ha risposto ha cercato solo di eludere il problema, ovvero il rilascio di un Permesso di Costruire per cambio di destinazione d'uso (da ufficio a residenza) di un organismo edilizio privo dei requisiti di agibilità per la residenza, minimizzando e riconducendo il tutto a semplici questioni tra privati, non rispondendo alle irregolarità segnalate:

- 1) la Concessione è stata rilasciata con l'acquisizione di tutta la documentazione obbligatoria per Legge (sui parametri igienico-sanitari, acustici, termici, impiantistici, ...) o no?
- 2) sono state verificate le incongruenze contenute nella documentazione presentata, **che si riferisce ad un edificio diverso rispetto a quello oggetto di intervento?**

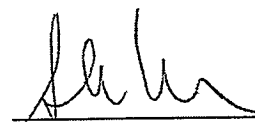
I problemi civilistici verranno affrontati successivamente, se necessario, ma quello che mi attendo dal Dirigente è una dichiarazione che la documentazione contenuta nella pratica (e non certo quella prodotta successivamente, se lo fosse) sia sufficiente o no per considerare corretto il rilascio di un Permesso di Costruire.

Se la risposta fosse positiva, bene a saperlo, così potrò presentare anch'io pratiche di quel tipo, dopo averla trasmessa a chi dovrà verificarne la correttezza.

Se fosse negativa (come ritengo), **dovrà procedere immediatamente all'annullamento diretto, perchè viziato da lacune non sanabili.**

Rimane in attesa di risposta precisa e circostanziata.

Carrara, 25 ottobre 2018


Antonio Moisé



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE URBANISTICA E SUAP

Prot. n° 81086

Via PEC all'indirizzo: antonio.mois@archiworldpec.it

→ Spett. Arch. Antonio Moisè
P.zza II Giugno n°14
54033 Carrara (MS)

Epc. Spett.le Segretario Generale
SEDE

Oggetto: Irricevibilità dell'istanza depositata in data 24-09-2018- prot. 73348- Archiviazione

In risposta alla nota pervenuta presso lo scrivente Comune in data 24/09/2018, recante prot. ns. 73348, denominata "*Richiesta di annullamento di Permesso di costruire n°10/2018 rilasciato il 29.3.2018 alla sig.ra Paladini Franca*", con la presente vengo a significare che la predetta istanza risulta irricevibile e quindi sarà archiviata per due ordini di motivi.

Innanzitutto manifesto una particolare difficoltà nel qualificare la richiesta pervenuta. Infatti, non appare chiaro se trattasi di istanza di ricorso gerarchico o se trattasi di deposito di mere contestazioni di parte. Ad ogni buon conto ritengo corretto, al fine di garantire la massima efficienza del procedimento amministrativo, qualificare l'istanza quale ricorso gerarchico e trasmettere la medesima al competente Segretario Generale per quanto di competenza.

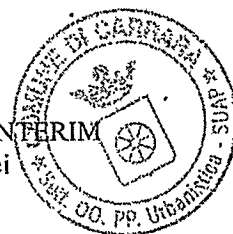
Inoltre, per garantire altresì il principio di trasparenza, pare doveroso rappresentare che dalla lettura delle contestazioni eccepite si evince la natura puramente privatistica della materia del contendere, in quanto l'oggetto della controversia sembrerebbe identificarsi nell'utilizzo delle singole unità immobiliari da parte dei condomini. Come noto non risultano esistere vincoli in materia di utilizzo delle unità immobiliari disposti dalla normativa locale di pianificazione; così come non risultano depositati documenti validi ed efficaci circa l'esistenza di eventuali accordi condominiali in materia di utilizzo delle unità immobiliari.

Pertanto, alla luce di quanto brevemente esposto si evidenzia che qualsiasi contestazione relativa all'utilizzo dei beni condominiali deve essere rappresentata ai competenti organi giudiziari civili, con la conseguente necessaria archiviazione dell'istanza per irricevibilità.

Distinti saluti.

Carrara, 12 ottobre 2018

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Ing. Luca Amadei



▶ Spett. **COMUNE DI CARRARA**
Settore Opere Pubbliche-Urbanistica

e, p.c.
Segretario Generale
del Comune di Carrara

COMUNE DI CARRARA		Cat.
25 OTT. 2018		11
Prot. n° 822/13		Citt. 3

Oggetto: comunicazione di Archiviazione prot. 81086 del 22.10.2018
della richiesta di annullamento Permesso di Costruire n.10/18.

Il sottoscritto Arch. Antonio Moisè, estensore della richiesta di annullamento Permesso di Costruire prot. 73348 del 24.9.2018, ricevuta comunicazione di Archiviazione il 22 scorso, presenta queste osservazioni per chiarire alcuni aspetti **evidentemente sfuggiti a chi ha dato risposta all'istanza**, archiviata per irricevibilità in base a vaghe considerazioni.

Nell'istanza veniva chiesto l'annullamento, **in autotutela**, da parte del Comune di un Permesso di Costruire (non SCIA o altro, Permesso di Costruire) **privo dei requisiti di Legge**.

Gli elementi di irregolarità sono puntualmente e precisamente identificati nell'istanza.

Chi ha risposto ha cercato solo di eludere il problema, ovvero il rilascio di un Permesso di Costruire per cambio di destinazione d'uso (da ufficio a residenza) di un organismo edilizio privo dei requisiti di agibilità per la residenza, minimizzando e riconducendo il tutto a semplici questioni tra privati, non rispondendo alle irregolarità segnalate:

- 1) la Concessione è stata rilasciata con l'acquisizione di tutta la documentazione obbligatoria per Legge (sui parametri igienico-sanitari, acustici, termici, impiantistici, ...) o no?
- 2) sono state verificate le incongruenze contenute nella documentazione presentata, **che si riferisce ad un edificio diverso rispetto a quello oggetto di intervento?**

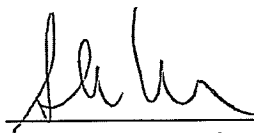
I problemi civilistici verranno affrontati successivamente, se necessario, ma quello che mi attendo dal Dirigente è una dichiarazione che la documentazione contenuta nella pratica (e non certo quella prodotta successivamente, se lo fosse) sia sufficiente o no per considerare corretto il rilascio di un Permesso di Costruire.

Se la risposta fosse positiva, bene a saperlo, così potrò presentare anch'io pratiche di quel tipo, dopo averla trasmessa a chi dovrà verificarne la correttezza.

Se fosse negativa (come ritengo), **dovrà procedere immediatamente all'annullamento diretto, perchè viziato da lacune non sanabili.**

Rimane in attesa di risposta precisa e circostanziata.

Carrara, 25 ottobre 2018



Antonio Moisè

Prot. 75650/2019



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE URBANISTICA E SUAP
UO Servizi Amministrativi a supporto dell'edilizia privata

Via PEC all'indirizzo: antonio.mois@archiworldpec.it

Spett.le Arch. Antonio Moisè
P.zza II Giugno n°14
54033 Carrara (MS)

Oggetto: Risposta alla nota datata 8/10/2019- prot. 73056- a firma dell'arch. Moisè Antonio

Il sottoscritto, Arch. Bengasi Fiorini Michele, in qualità di Dirigente del Settore Urbanistica e SUAP a far data dal 1/08/2019, comunica che agli atti d'ufficio risulta quanto segue.

- In data 24/09/2019- prot. 73348- perveniva a firma dell'Arch. Antonio Moisè, contestazione in relazione al rilascio di Permesso di costruire n°10 del 29/03/2018, avente ad oggetto: "cambio di destinazione d'uso da uffici a residenziale e fusione" relativamente all'immobile sito in Carrara, Via II Giugno n°14, catastalmente censito al Fg. 42, particella 133, sub. 79-80.
- In data 22/10/2018- prot. 81086- l'allora Dirigente Ing. Luca Amadei rispondeva evidenziando la natura assolutamente privatistica della segnalazione.
- In data 25/10/2018- prot. 82213- l'Arch. Moisè Antonio riproponeva con la contestazione introducendo peraltro giudizi con profili offensivi e provocatori indirizzati al Comune.
- In data 8/03/2019- prot. 17293- l'Arch. Moisè Antonio scriveva nuovamente al Comune diffidando lo stesso dal rilasciare ulteriori titoli edilizi abilitativi relativamente al complesso immobiliare oggetto di contestazione.
- In data 5/04/2019- prot. 24664- l'allora dirigente, Arch. Roberto Bologna, rispondeva ad entrambe le sopra esposte comunicazioni sottolineando la regolarità dell'istruttoria edilizia svolta.
- In data 6/06/2019- prot. 43692- l'Arch. Moisè Antonio reiterava le contestazioni accentuando i toni polemici e diffamatori nei confronti del Comune.

- In data 26/06/2019- prot. 49691- il Dirigente, Arch. Roberto Bologna, provvedeva nuovamente a dare risposta all'istante, predisponendo una nota dettagliata delle attività valutative svolte dal Comune.
- Infine in data 8/10/2019- prot. 73056- l'Arch. Antonio Moisè invia al Comune ulteriore nota di contestazione.

Alla luce di quanto sopra riassunto per sommi capi con la presente si viene ad evidenziare che il Permesso di costruire è un provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune a fronte di valutazioni tecniche, debitamente motivate e giustificate all'istante nel caso di specie, e comunque **“fatti salvi i diritti di terzi”**. Ciò significa che il Comune non è tenuto a rispondere alle richieste di riesame inoltrate. In questo caso l'Amministrazione comunale ha ritenuto in ben due occasioni di ribadire la legittimità del titolo. A prescindere dalle motivazioni formulate dal Comune il terzo può adire le competenti vie legali per eccepire le proprie ragioni. Il mancato accoglimento delle prospettazioni da parte della PA non può tradursi, da parte dell'istante, in comportamenti vessatori, atti ad impedire l'ordinario svolgimento delle attività degli uffici, reiterando la medesima istanza per ben cinque volte a distanza di pochi mesi l'una dall'altra, dopo aver ricevuto puntuale risposta relativamente a ciascuna richiesta.

Pertanto si informa che qualora la stessa venga nuovamente formulata nei termini la stessa sarà trasmessa alla competente Procura della Repubblica per la verifica di competenza, allegando le copie delle note sopra citate e del titolo edilizio Permesso di costruire n°10 del 29/03/2018.

Distinti saluti

Carrara, lì 17/10/2019

IL DIRIGENTE

Arch. Michele Bengasi Fiorini

Spett. SINDACO
del Comune di Carrara

comune.carrara@postacert.it

Oggetto: risposta Dirigente Settore Urbanistica a SUAP a istanza del
6.6.2019 - Raccomandata ricevuta il 5.7.2019.

In qualità di proprietario di unità immobiliari ad uso ufficio poste nell'edificio denominato "Condominio Galleria D'Azeglio" nel pieno centro di Carrara, **non accetto il contenuto della risposta in oggetto in quanto basato su elementi completamente errati**, invito pertanto una ultima volta ad affrontare seriamente la questione perchè, in caso di risposta ancora riferita ad un edificio diverso da quello di riferimento, dovrà procedere con esposto alla Procura per palesi negligenze ed omissioni.

Rispondo solo ora, dopo aver esperito accesso agli atti per verificare se ci fosse un errore nella mia documentazione di riferimento, così non era.

Veloce riepilogo:

- ho segnalato le irregolarità contenuta nella richiesta di Permesso di Costruire n.10 del 29.3.2018, sia omissioni che false dichiarazioni, istruttoria lacunosa, rilascio senza documentazione obbligatoria, ed anche nella dichiarazione di agibilità;
- alle richieste di annullamento ho ricevuto inizialmente fumose risposte (Ing. Amadei 22.10.2018, Arch. Bologna 5.4.2019), ho infine ricevo un risposta **apparentemente circostanziata** ma completamente fuori bersaglio.

I punti che chiedo vengano chiariti una volta per tutte, riferiti ad una mia numerazione dei commi della "risposta", sono i seguenti.

Punto 5

Il "palazzo uffici" di Carrara, condominio "Galleria D'Azeglio", è stato edificato con **destinazione esclusivamente terziaria/commerciale** alla fine degli anni '50 in forza di Permesso di Costruire n. 1839 del 21.9.1959 dall'Impresario Carlo Pregliasco.

L'agibilità rilasciata dimostra che vi siano presenti solo destinazioni ad **uso ufficio** (n.24), **negozi** (n.43), **emporio** (al piano seminterrato, n.20), distribuiti su 7 piani fuori terra, gli uffici sono indicati tutti assieme al primo piano ma basta vedere i disegni o affacciarsi alla finestra del Comune per capire che sono distribuiti su più piani.

Quindi l'affermazione che il "palazzo uffici" possa essere considerato come già parzialmente residenziale è **palesamente infondata**.

ASSEGNATA AL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
ai sensi della L. 241/1990 art. 15

PEC: PEZZI@
17 OTT. 2019
263/19
Prot. del 17/10/2019

E
COMUNE DI CARRARA
AOO COMUNE DI CARRARA
Protocollo N. 0073056/2019 del 09/10/2019

Da quali documenti può affermare l'Arch. Bologna che agli atti "non risulta che il corpo dell'edificio abbia una destinazione d'uso esclusivamente commerciale-terziaria", se non da questi? Quale altro documento renderebbe poco chiara questa situazione?

L'impresario Pregliasco aveva già costruito il palazzo "Grattacielo" con precedente Permesso prot. 32576 del 19.12.1955, di cui i lavori erano terminati il 18.12.1957 per 14 piani, con **destinazione prevalente residenziale**.

Come si possa pensare che i due edifici formino un unico organismo edilizio è assurdo.

E' vero che negli elaborati del "palazzo uffici" viene riportato anche il "grattacielo" (prospetti, piante dei primi due livelli), ma questo solo perchè le due strutture sono in aderenza e viene costituita una galleria di attraversamento (che appartiene solo al "palazzo uffici").

Tutto questo conferma che le dichiarazioni allegate al Permesso di Costruire del 2018 siano errate e fuorvianti.

Punti 6-7-8-9-11

Un cambio d'uso, anche con modeste modifiche, implica la necessità di dimostrare (non con generica dichiarazione, ma **con documentazione**) che l'immobile rispetti tutti i requisiti per la nuova destinazione. Quindi è palesemente **irregolarità istruttoria** il non aver richiesto ai proponenti tutte le documentazioni che sono necessarie per Legge, sono condizione **necessaria** al rilascio.

Non c'è nessuna dimostrazione dei parametri di contenimento dei consumi energetici, né acustici (la dichiarazione del tecnico fa palesemente riferimento ai rumori di cantiere, è stata letta da qualcuno?).

Attendo che mi venga chiarito in base a quale disposizione di Legge ad un permesso di costruire per cambio d'uso è sufficiente allegare dichiarazioni sostitutive del progettista, oltretutto con **deroghe ai parametri igienico-sanitari**. Neppure se fosse ricaduto in regime di SCIA avrebbe potuto limitarsi a questo!

Su questi aspetti nulla vale che l'impianto non venga modificato, un impianto nato per destinazione terziaria (es, impianto di riscaldamento centralizzato funzionante solo in orario d'ufficio, impianto idrico condominiale) deve rispondere alle esigenze di una destinazione residenziale, (come si può riscaldare durante la notte?). Fingere di non capire/sapere queste cose è comportamento grave, oltretutto dopo che sono state più volte segnalate (24 settembre e 25 ottobre 2018, 1 febbraio, 8 marzo e 6 giugno 2019).

Punto 11

Il fatto che l'appartamento (perchè così è ora) sia stato dichiarato agibile da un tecnico **non solleva il Comune da un minimo di verifica** di quanto scritto. Oltretutto, viene dichiarata una agibilità dell'11.3.2019, di molto

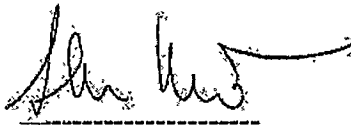
successiva alle mie prime due richieste, il che dimostra la colpevole inerzia del Comune.

Anche la palese irregolarità sui rapporti aeroilluminanti viene accettata in quanto bagno esistente. Ma chi ha risposto è al corrente che siano necessarie metrature minime e superfici minime per l'unico servizio igienico dell'appartamento come previsto dal Regolamento Edilizio, ancora più cogenti nel caso di cambio d'uso? E' al corrente che si debbano rispettare anche le altre norme oltre a quelle del DM del 1975?

La cosa più incredibile è che le irregolarità siano state esplicitamente dichiarate dal progettista e poi dal direttore lavori.

Attendo sollecita risposta.

Carrara, 8 ottobre 2019



Arch. Antonio Moise

ART. 340 C.P. INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433]⁽¹⁾, cagiona una interruzione o turba la regolarità⁽²⁾ di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

SENTENZA

Cassazione Penale Sent. n. 1831 del 16-02-2000

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

...(Omissis)

P.1. Con sentenza del 27 aprile 1999 la Corte d'Appello di Torino confermava la condanna alla pena di mesi tre di reclusione inflitta dal Tribunale a Daffara Pierangelo, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 340, commi 1 e 2, cod. pen., perché, quale presidente di un'associazione che si opponeva al progetto di costruzione di una discarica di rifiuti urbani nonché quale proprietario di uno dei fondi interessati dalla nuova opera, promuoveva una manifestazione cui partecipavano un centinaio di persone che impedivano al presidente del Consorzio casalese rifiuti solidi urbani e al tecnico incaricato della Regione Piemonte di prendere possesso dei terreni su cui doveva sorgere la discarica e redigere lo stato di consistenza, così cagionando l'interruzione del pubblico ufficio.

Dalla ricostruzione del fatto compiuta dai giudici del merito risulta:

- che, dopo che il presidente della Regione, a seguito dell'approvazione del progetto della discarica, aveva emesso il decreto di occupazione d'urgenza dei terreni, il presidente del Consorzio aveva fissato il giorno per la presa di possesso e la compilazione dello stato di consistenza;
- che, in detto giorno, erano convenute sul posto un centinaio di persone, che avevano occupato la stradina sterrata che conduceva al terreno destinato a discarica, rendendo impossibile l'accesso;
- che l'imputato Daffara, qualificandosi come proprietario di uno dei fondi e come rappresentante degli altri proprietari, aveva intimato al presidente del Consorzio di non accedere al fondo e di non eseguire la presa di possesso;
- che allora il presidente e il segretario avevano tentato di raggiungere il fondo attraverso la scarpata, ma la folla era mossa subitaneamente bloccando anche quell'accesso;
- che il commissario di pubblica sicurezza, presente sul posto con il comandante la locale stazione carabinieri e con i vigili urbani, constatato che, per la tensione degli animi, v'era il serio pericolo che la manifestazione degenerasse in scontro fisico, aveva invitato il presidente del Consorzio a rinviare l'atto d'ufficio per motivi di ordine pubblico;
- che, pertanto, la presa di possesso non era stata quel giorno compiuta.

La Corte territoriale, ritenuto che "l'interruzione dell'ufficio fu ottenuta mediante una condotta di

resistenza passiva mai sfociata in atti di violenza o minaccia", escludeva la configurabilità dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di ragion fattasi con violenza alle persone e ribadiva la sussistenza del reato contestato.

Avverso la sentenza ricorre per Cassazione l'imputato, il quale denuncia:

1. manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, sostenendo che, nella condotta tenuta dai manifestanti quale descritta nella stessa sentenza impugnata, sarebbero ravvisabili gli estremi della violenza e della minaccia, per cui si sarebbe dovuta affermare la sussistenza del reato di cui all'art. 393 cod. pen. o all'art. 337 cod. pen., e non del reato, previsto in via soltanto sussidiaria, di interruzione di pubblico ufficio;

2. erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen., perché il mancato compimento dell'atto d'ufficio sarebbe stato conseguenza non dell'azione dell'imputato e degli altri manifestanti, ma dell'intervento del commissario di pubblica sicurezza, che, per motivi di ordine pubblico, indusse il presidente del Consorzio a rinviare la presa di possesso.

P.2. Il primo motivo di ricorso - teso a ottenere il controproducente riconoscimento che l'atto d'ufficio sarebbe stato impedito con minaccia e violenza, nella prospettiva che ne dovrebbe conseguire la modificazione dell'imputazione nel delitto di cui all'art. 392 cod. pen. e, quindi, la pronuncia di sentenza di proscioglimento per mancanza di querela - poggia su un'erronea concezione del delitto testé menzionato.

Invero la controversia giuridica che funge da presupposto del reato di ragion fattasi è una contesa tra due soggetti privati in cui l'uno contesta il diritto affermato dall'altro. Affatto diversa è, invece, la fattispecie in cui la sfera giuridica del privato subisce una limitazione per effetto di un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione, che determina l'affievolimento del diritto soggettivo in interesse legittimo. In tale ipotesi è evidente che l'eventuale opposizione al provvedimento amministrativo, attuata con minaccia o violenza, configura il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, e non certo quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Ne deriva, nel caso concreto, che l'imputato - e, come lui, gli altri proprietari dei fondi interessati dall'opera pubblica - a fronte del provvedimento di occupazione d'urgenza dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione della discarica, non avevano alcun "preteso diritto" da far valere nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma versavano nello stato di soggezione corrispondente all'esercizio di una pubblica funzione, per cui l'azione materiale con la quale, senza ricorrere a violenza o minacce, impedirono ai pubblici ufficiali di prendere possesso del terreno, è stata correttamente sussunta nella fattispecie legale di cui all'art. 340 del codice penale.

Il primo motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato.

Parimenti infondato è il secondo motivo, poiché l'invito del commissario di pubblica sicurezza, che suggerì ai pubblici agenti di rinviare a tempi migliori il compimento dell'atto d'ufficio, fu a sua volta determinato dalla condotta deliberatamente ostruzionistica posta in atto dall'imputato con il concorso dei manifestanti. E pertanto, in ossequio al brocardo *causa causae est causa causati*, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto la sussistenza del nesso causale, seppure mediato dall'intervento del terzo, tra l'azione dell'imputato e il mancato compimento dell'atto d'ufficio.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali e a rimborsare alla parte civile le spese sostenute, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile, che liquida complessivamente in L. 3.400.000, di cui L. 3.000.000 per onorari, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 14 gennaio 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 FEBBRAIO 2000.

Cassazione
Elemento

materiale

e

Penale
fattispecie

7. Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità dell'ufficio si riferisca ad una alterazione del funzionamento (anche se temporanea) nel suo complesso e non di una singola funzione o prestazione.

Sez. VI, sent. n. 4802 del 04-06-1986 (cc. del 12-12-1985), Massari (rv 172933).

CONTRARIA:

9. Per la configurabilità del delitto di cui *all'art. 340 cod. pen.* non è necessario che l'azione di interruzione o di turbamento si riferisca al servizio nel suo complesso, ma è sufficiente che sia interrotta o turbata una singola funzione o prestazione. Ciò in quanto, sul piano testuale, il turbamento è riferito alla regolarità dell'ufficio e del servizio, per la cui alterazione basta realizzare anche solo una discontinuità parziale di singole attività; sul piano sistematico, la norma è diretta a tutelare il valore costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, sicché l'accoglimento dell'interpretazione riduttiva implicherebbe che tale valore ottiene dal legislatore solo parziale protezione e non una garanzia di capillare osservanza.

Sez. VI, sent. n. 25 del 05-01-1995 (cc. del 28-10-1994), Maione (rv 200079).

Cassazione
Elemento

materiale

e

Penale
fattispecie

10. Per la sussistenza del reato di cui *all'art. 340 del cod. pen.* è sufficiente un turbamento temporaneo, anche di breve durata, del servizio.

Sez. VI, sent. n. 5228 del 30-04-1988 (cc. del 17-03-1988), Arno (rv 178254).

Cassazione
Elemento

materiale

e

Penale
fattispecie

11. In tema di interruzione del pubblico servizio la regolarità del servizio stesso è turbata anche nel caso di cessazione o discontinuità parziale dell'attività ad esso inerente. Ne deriva che il reato "de quo" è configurabile anche quando i fatti di interruzione o turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il suo funzionamento, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo del sistema od attività.

Sez. VI, sent. n. 11216 del 24-08-1989 (cc. del 10-04-1989), Sardella (rv 181953).

Cassazione

Elemento

materiale

e

Penale
fattispecie

12. In tema di interruzione del pubblico servizio, la regolarità del servizio è turbata anche nel caso di cessazione o discontinuità parziale dell'attività ad esso inerente. Ne consegue che il reato ex *articolo 340 cod. pen.* è configurabile anche quando i fatti di interruzione o turbativa incidono in qualsiasi modo su mezzi e misure organizzative apprestati per il funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico, non occorrendo che tali fatti concernano e si riflettano sul sistema organizzativo predetto ovvero sull'attività operativa dell'ufficio o servizio pubblico, intesi nel loro complesso.

Sez. VI, sent. n. 3300 del 12-03-1999 (cc. del 26-01-1999), Anoaia (rv 213528)

Cassazione

Elemento

materiale

e

Penale
fattispecie

13. Per la sussistenza del reato di cui *all'art. 340 del cod. pen.* non occorre che l'interruzione o il turbamento siano durevoli, ma è sufficiente che l'ordinato svolgimento dell'ufficio o del servizio resti impedito o turbato sia pure per breve tempo. Né è necessario che la condotta sia intenzionalmente diretta a provocare la detta interruzione o turbamento, poiché l'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza che l'azione possa cagionare un risultato previsto come possibile e di cui si siano accettati i rischi. (Fattispecie in tema di servizio carcerario).

Sez. II, sent. n. 5945 del 23-06-1984 (cc. del 22-03-1984), Peruzza (rv 164957).

Cassazione

Elemento

materiale

e

Penale
fattispecie

19. Per la configurabilità del reato di cui *all'art. 340 cod. pen.*, la durata dell'interruzione come l'entità del turbamento sono indifferenti, purché non siano irrilevanti. L'irrilevanza va ravvisata ogniqualvolta il comportamento perturbatore, cui può porsi subitaneo riparo, rientra nella quotidiana quota di maleducazione, sgarbo e di petulanza che durante lo svolgimento di un tipo di pubblico servizio può ragionevolmente presumersi verrà realizzata. (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna che aveva ritenuto integrato il reato nella condotta di un tossicodipendente che, nel servizio di pronto soccorso dell'ospedale, aveva rifiutato la terapia proposta e si era sdraiato nel corridoio, sì da impedire il transito verso gli ambulatori e l'accesso alla sala di urgenza, venendone allontanato dall'intervento degli agenti di polizia. In motivazione si precisa che, tale episodio non ripetuto, riconducibile all'atteggiamento morboso di un tossicodipendente ed immediatamente risolto, potrà aver provocato irritazione, ma non si dimostra idoneo a turbare la regolarità di una qualunque prestazione del servizio sanitario).

Sez. VI, sent. n. 25 del 05-01-1995 (cc. del 29-10-1994), Maione (rv 200080).

Cassazione

Elemento

materiale

e

Penale
fattispecie

33. Per realizzare la fattispecie prevista *dall'art. 340 cod. pen.* è sufficiente determinare col proprio comportamento una alterazione anche temporanea o marginale del funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico con la consapevolezza che l'azione possa cagionare un determinato risultato. (Fattispecie relativa alla condotta di chi aveva parcheggiato la propria automobile in modo da ostacolare lo svolgimento di una gara ciclistica e che si era rifiutato di rimuoverla nonostante i ripetuti inviti dei pubblici ufficiali in servizio).

Sez. VI, sent. n. 47299 del 10-12-2003 (ud. del 21-10-2003), Durante (rv 226929).

Cassazione

Elemento materiale e fattispecie

Penale

(sentenza)

35. Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui *all'art. 340 cod. pen.*, è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Ne consegue che la mera inosservanza di

istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, è priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell'evento di danno richiesto dalla norma in questione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del reato di cui *all'art. 340 cod. pen.* nel caso del rifiuto da parte di un detenuto, una volta dimesso dalla infermeria del carcere, di far rientro nella sezione detentiva di appartenenza, in quanto la necessità di un posto libero in infermeria risultava postulato dai giudici di merito in modo soltanto ipotetico). (Annulla senza rinvio, Trib. Trani, 14 marzo 2005)

Sez. VI, sent. n. 29351 del 03-05-2006 (ud. del 03-05-2006), P.M. (rv. 235089)

Cassazione

Penale

Elemento materiale e fattispecie

(sentenza)

38. Il reato previsto *dall'art. 340 cod. pen.* tutela non solo l'effettivo funzionamento di un servizio pubblico, ma anche l'ordinato svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento del servizio stesso. (In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto sussistenti gli estremi del delitto di cui *all'art. 340 cod. pen.* nella condotta di un soggetto che si era incatenato ad una recinzione per impedire ai mezzi pesanti di una ditta appaltatrice di transitare in una determinata area per effettuare i lavori di urbanizzazione previsti dal piano regolatore comunale). (Dichiara inammissibile, App. Potenza, 12 Aprile 2007)

Sez. VI, Sent. n. 44845 del 26-10-2007 (ud. del 26-10-2007), S.F. (rv. 238096)

Cassazione

Penale

Elemento materiale e fattispecie

(sentenza)

40. In tema di delitti dei privati contro la P.A., non è configurabile, per difetto del dolo normativamente richiesto, né il delitto d'interruzione di pubblico servizio né quello di minaccia a pubblico ufficiale nella condotta di chi effettui reiteratamente richieste insistenti d'intervento alla forza pubblica, minacciando di sporgere denuncia per omissione d'atti d'ufficio in caso di mancato espletamento dei compiti istituzionali. (Annulla senza rinvio, App. Perugia, 15 Gennaio 2008)

Sez. VI, Sent. n. 28738 del 04-07-2008 (ud. del 04-07-2008), P.F. (rv. 240929)

Cassazione

Penale

Elemento *soggettivo*

del *reato*

44. Nel reato di cui *all'art. 340 c.p.* l'elemento soggettivo non consiste esclusivamente nel dolo diretto, corrispondente alla condotta intenzionalmente diretta a provocare l'interruzione o la turbativa del pubblico ufficio o servizio, essendo rilevante anche il dolo indiretto o eventuale, fondato sulla consapevolezza che l'azione o l'omissione è idonea a cagionare l'evento dell'interruzione o della turbativa e sull'accettazione del rischio della verifica di esso. Ne consegue che commette il reato di interruzione di un pubblico servizio il medico addetto a un determinato servizio, il quale pur essendo di turno, si renda irreperibile nell'intera giornata lavorativa, provocando con la sua assenza la necessità della sostituzione con altro medico addetto ad altro servizio, potendo tali inconvenienti essere previsti in esito alla condotta.

Sez. VI, sent. n. 33062 del 05-08-2003 (ud. del 08-04-2003), Roggero (rv 226663).

(Vedi anche: Cassazione Penale, sub art. 340 del c.p., voce Elemento materiale e fattispecie).

Cassazione

Penale

Elemento *soggettivo*

del *reato*

45. Ai fini dell'integrazione del reato di cui *all'art. 340 cod. pen.*, non è necessario il dolo intenzionale essendo sufficiente che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità, determini l'interruzione o il turbamento di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'elemento psicologico richiesto,

in quanto l'imputato si era premurato di avvertire il reparto presso cui lavorava affinché fossero adottate le opportune determinazioni per sostituirlo, sicché difettava in lui la consapevolezza, anche solo a livello di mera possibilità, che il servizio sarebbe stato turbato).

Sez. VI, sent. n. 36354 del 22-09-2003 (ud. del 26-05-2003), Manna (rv 227032).

(Vedi anche: Cassazione Penale, sub art. 340 del c.p., voce Elemento materiale e fattispecie).



Spett. SINDACO
del Comune di Carrara

comune.carrara@postacert.it

Oggetto: risposta Dirigente Settore Urbanistica a SUAP a istanza del
6.6.2019 - Raccomandata ricevuta il 5.7.2019.

In qualità di proprietario di unità immobiliari ad uso ufficio poste nell'edificio denominato "Condominio Galleria D'Azeglio" nel pieno centro di Carrara, **non accetto il contenuto della risposta in oggetto in quanto basato su elementi completamente errati**, invito pertanto una ultima volta ad affrontare seriamente la questione perchè, in caso di risposta ancora riferita ad un edificio diverso da quello di riferimento, dovrà procedere con esposto alla Procura per palesi negligenze ed omissioni.
Rispondo solo ora, dopo aver esperito accesso agli atti per verificare se ci fosse un errore nella mia documentazione di riferimento, così non era.

Veloce riepilogo:

- a) ho segnalato le irregolarità contenute nella richiesta di Permesso di Costruire n.10 del 29.3.2018, sia omissioni che false dichiarazioni, istruttoria lacunosa, rilascio senza documentazione obbligatoria, ed anche nella dichiarazione di agibilità;
- b) alle richieste di annullamento ho ricevuto inizialmente fumose risposte (Ing. Amadei 22.10.2018, Arch. Bologna 5.4.2019), ho infine ricevuto una risposta **apparentemente circostanziata** ma completamente fuori bersaglio.

I punti che chiedo vengano chiariti una volta per tutte, riferiti ad una mia numerazione dei commi della "risposta", sono i seguenti.

Punto 5

Il "palazzo uffici" di Carrara, condominio "Galleria D'Azeglio", è stato edificato con **destinazione esclusivamente terziaria/commerciale** alla fine degli anni '50 in forza di Permesso di Costruire n. 1839 del 21.9.1959 dall'Impresario Carlo Pregliasco.

L'agibilità rilasciata dimostra che vi siano presenti solo destinazioni ad **uso ufficio** (n.24), **negozi** (n.43), **emporio** (al piano seminterrato, n.20), distribuiti su 7 piani fuori terra, gli uffici sono indicati tutti assieme al primo piano ma basta vedere i disegni o affacciarsi alla finestra del Comune per capire che sono distribuiti su più piani.

Quindi l'affermazione che il "palazzo uffici" possa essere considerato come già parzialmente residenziale **è palesemente infondata**.

Da quali documenti può affermare l'Arch. Bologna che agli atti "non risulta che il corpo dell'edificio abbia una destinazione d'uso esclusivamente commerciale-terziaria", se non da questi? Quale altro documento renderebbe poco chiara questa situazione?

L'impresario Pregliasco aveva già costruito il palazzo "Grattacielo" con precedente Permesso prot. 32576 del 19.12.1955, di cui i lavori erano terminati il 18.12.1957 per 14 piani, con **destinazione prevalente residenziale**.

Come si possa pensare che i due edifici formino un unico organismo edilizio è assurdo.

E' vero che negli elaborati del "palazzo uffici" viene riportato anche il "grattacielo" (prospetti, piante dei primi due livelli), ma questo solo perchè le due strutture sono in aderenza e viene costituita una galleria di attraversamento (che appartiene solo al "palazzo uffici").

Tutto questo conferma che le dichiarazioni allegate al Permesso di Costruire del 2018 siano errate e fuorvianti.

Punti 6-7-8-9-11

Un cambio d'uso, anche con modeste modifiche, implica la necessità di dimostrare (non con generica dichiarazione, ma **con documentazione**) che l'immobile rispetti tutti i requisiti per la nuova destinazione. Quindi è palesemente **irregolarità istruttoria** il non aver richiesto ai proponenti tutte le documentazioni che sono necessarie per Legge, sono condizione **necessaria** al rilascio.

Non c'è nessuna dimostrazione dei parametri di contenimento dei consumi energetici, né acustici (la dichiarazione del tecnico fa palesemente riferimento ai rumori di cantiere, è stata letta da qualcuno?).

Attendo che mi venga chiarito in base a quale disposizione di Legge ad un permesso di costruire per cambio d'uso è sufficiente allegare dichiarazioni sostitutive del progettista, oltretutto con **deroghe ai parametri igienico-sanitari**. Neppure se fosse ricaduto in regime di SCIA avrebbe potuto limitarsi a questo!

Su questi aspetti nulla vale che l'impianto non venga modificato, un impianto nato per destinazione terziaria (es, impianto di riscaldamento centralizzato funzionante solo in orario d'ufficio, impianto idrico condominiale) deve rispondere alle esigenze di una destinazione residenziale, (come si può riscaldare durante la notte?). Fingere di non capire/sapere queste cose è comportamento grave, oltretutto dopo che sono state più volte segnalate (24 settembre e 25 ottobre 2018, 1 febbraio, 8 marzo e 6 giugno 2019).

Punto 11

Il fatto che l'appartamento (perchè così è ora) sia stato dichiarato agibile da un tecnico **non solleva il Comune da un minimo di verifica** di quanto scritto. Oltretutto, viene dichiarata una agibilità dell'11.3.2019, di molto

successiva alle mie prime due richieste, il che dimostra la colpevole inerzia del Comune.

Anche la palese irregolarità sui rapporti aeroilluminanti viene accettata in quanto bagno esistente. Ma chi ha risposto è al corrente che siano necessarie metrature minime e superfici minime per l'unico servizio igienico dell'appartamento come previsto dal Regolamento Edilizio, ancora più cogenti nel caso di cambio d'uso? E' al corrente che si debbano rispettare anche le altre norme oltre a quelle del DM del 1975?

La cosa più incredibile è che le irregolarità siano state esplicitamente dichiarate dal progettista e poi dal direttore lavori.

Attendo sollecita risposta.

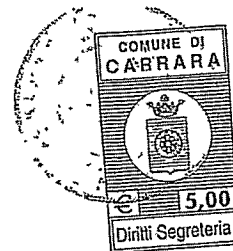
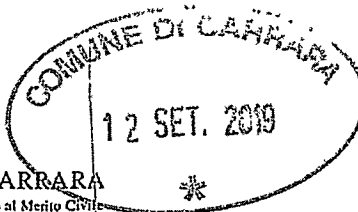
Carrara, 8 ottobre 2019



Arch. Antonio Moise



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile



AL DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA E SUAP

RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni- DPR 184 del 12/04/2006)
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

Il/lasottoscritto/a MOISE ANTONIO
Cognome Nome

nato/a CARRARA il 5/1/1964 prov. MS

residente in MOSSA via/piazza ROGGOLOTTO n° 55

tel./cell 335.8196397 e-mail arcmorese@fm.it fax _____

documento di riconoscimento n. PAT tipo MS 5135879A in corso di validità

IN QUALITÀ DI

- ☒ diretto interessato/ legale rappresentante
☐ delegato (l'atto di delega contiene copia del documento di riconoscimento)

CHIEDE

di esercitare il diritto d'accesso mediante

- ☐ consultazione (accesso informale) ☒ rilascio copia semplice ☐ rilascio copia conforme

del seguente documento amministrativo (indicare gli estremi dell'atto o dei documenti richiesti oppure fornire ogni elemento utile alla loro individuazione):

BONBONI GM 1204 del 22.12.1955 → pos. 195

BONBONI GM 1859 del 21.11.1959 → pos. 125

COMPLESSO EDILETTO VIA D'ARZENO - VIA GARIBOLDI

SCEGLIENDO

la seguente opzione tra le seguenti modalità di ricezione :

- ☒ ritiro presso l'Ufficio competente con eventuale delega al sig./sig.ra _____
☐ mezzo posta all'indirizzo _____
☐ tramite fax al numero _____

URP -Ufficio per le Relazioni con il Pubblico-
Piazza 2 Giugno n. 1, 54033 Carrara (MS)
Tel. 0585 641389 - 641276 Fax 0585 641381

E-mail urp@comune.carrara.ms.it - comune.carrara@postecert.it



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

DICHIARA

(consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono -articolo 76 del DPR n. 445/2000-).

che sussiste l'interesse diretto, concreto e attuale alla seguente situazione, giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso -art. 22 della legge 07/08/1990 n. 241-:

COMPLOTTO TALO POR VERIFICA URBANISTICA

Data, 12.9.2019

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto o trasmessa con le modalità garantite in materia di semplificazione e documentazione amministrativa, anche ad integrazione della documentazione prodotta

Le informazioni e l'accesso alla documentazione richiesta sono reperibili presso il Settore al quale è stata indirizzata la richiesta, all'URP o sul sito web.comune.carrara.ms.it, impegnandosi a pagare il corrispettivo dovuto all'Ufficio Economato.

- Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta (c. 5 art. 6 D.P.R. 12/04/2006 n. 184).
- Decorso inutilmente 30 (trenta) giorni dalla richiesta, questa si intende respinta (comma 4 art. 25 Legge 07/08/90 n. 241).
- L'Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, (di cui all'articolo 7, comma 2 del DPR 12 aprile 2006, n. 184). Entro dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra (art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).
- Si rende noto che la documentazione potrà essere trattata per portarne a conoscenza eventuali controinteressati e per la pubblicazione in materia di accesso ai sensi della normativa vigente.



URP -Ufficio per le Relazioni con il Pubblico-

Piazza 2 Giugno n. 1, 54033 Carrara (MS)

Tel. 0585 641389 - 641276 Fax 0585 641381

E-mail urp@comune.carrara.ms.it - comune.carrara@postecert.it

25.10.2018

3

▶ Spett. **COMUNE DI CARRARA**
Settore Opere Pubbliche-Urbanistica

COMUNE DI CARRARA		Cat.
25 OTT. 2018		U/
Prot. n° 82213		Cir. 3

e, p.c.
Segretario Generale
del Comune di Carrara

Oggetto: comunicazione di Archiviazione prot. 81086 del 22.10.2018 della richiesta di annullamento Permesso di Costruire n.10/18.

Il sottoscritto Arch. Antonio Moisè, estensore della richiesta di annullamento Permesso di Costruire prot. 73348 del 24.9.2018, ricevuta comunicazione di Archiviazione il 22 scorso, presenta queste osservazioni per chiarire alcuni aspetti **evidentemente sfuggiti a chi ha dato risposta all'istanza**, archiviata per irricevibilità in base a vaghe considerazioni.

Nell'istanza veniva chiesto l'annullamento, **in autotutela**, da parte del Comune di un Permesso di Costruire (non SCIA o altro, Permesso di Costruire) **privo dei requisiti di Legge**.

Gli elementi di irregolarità sono puntualmente e precisamente identificati nell'istanza.

Chi ha risposto ha cercato solo di eludere il problema, ovvero il rilascio di un Permesso di Costruire per cambio di destinazione d'uso (da ufficio a residenza) di un organismo edilizio privo dei requisiti di agibilità per la residenza, minimizzando e riconducendo il tutto a semplici questioni tra privati, non rispondendo alle irregolarità segnalate:

- 1) la Concessione è stata rilasciata con l'acquisizione di tutta la documentazione obbligatoria per Legge (sui parametri igienico-sanitari, acustici, termici, impiantistici, ...) o no?
- 2) sono state verificate le incongruenze contenute nella documentazione presentata, **che si riferisce ad un edificio diverso rispetto a quello oggetto di intervento?**

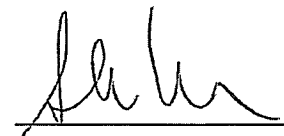
I problemi civilistici verranno affrontati successivamente, se necessario, ma quello che mi attendo dal Dirigente è una dichiarazione che la documentazione contenuta nella pratica (e non certo quella prodotta successivamente, se lo fosse) sia sufficiente o no per considerare corretto il rilascio di un Permesso di Costruire.

Se la risposta fosse positiva, bene a saperlo, così potrò presentare anch'io pratiche di quel tipo, dopo averla trasmessa a chi dovrà verificarne la correttezza.

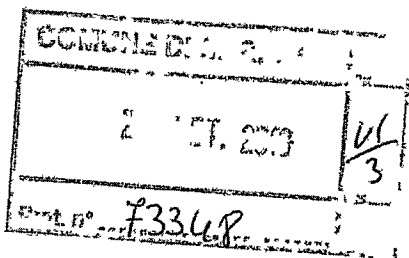
Se fosse negativa (come ritengo), **dovrà procedere immediatamente all'annullamento diretto, perchè viziato da lacune non sanabili.**

Rimane in attesa di risposta precisa e circostanziata.

Carrara, 25 ottobre 2018



Antonio Moisè



Spett. **COMUNE DI CARRARA**
Settore Opere Pubbliche-Urbanistica

Oggetto: richiesta di annullamento di Permesso di Costruire n. 10/2018
rilasciato il 29.3.2018 alla Sig.ra Paladini Franca.

Il sottoscritto Antonio Moisè, nato a Carrara il 5.1.1964, Architetto con studio in Carrara, Piazza 2 giugno 14, appreso del rilascio del Permesso di Costruire citato, in qualità di condòmino del fabbricato in cui si trova l'unità in oggetto, espone quanto segue.

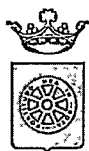
PREMESSA

- 1) Il condominio, denominato "Galleria D'Azeglio" è stato costruito in forza di Delibera G.M. 1859 del 21.11.1959, come unico edificio a destinazione esclusivamente mista commerciale-terziaria del Comune.
- 2) Il condominio non è legato, né per titolo costruttivo né per altre motivazioni di qualsiasi genere, ai condomini limitrofi, tantomeno al cosiddetto "Grattacielo Pregliasco" (a sua volta edificato nel 1955), non fa parte di un complesso, è legato agli edifici confinanti solo dai passaggi commerciali al piano terreno, di proprietà esclusiva.
Il palazzo ha esclusivamente destinazioni d'uso A/10 (uffici) e C varie (negozi, magazzini), senza alcuna unità residenziale.
- 3) Gli impianti sono completamente condominiali, sia per l'approvvigionamento dell'acqua potabile che per gli scarichi e, soprattutto, per il riscaldamento centralizzato, che funziona solo in base agli orari di uffici e negozi, quindi mai la notte e la domenica.
- 4) Le caratteristiche costruttive risalgono ai primi anni '60, quindi le tamponature esterne e quelle interne non rispondono ai requisiti di Legge attuali per quanto attiene alle dispersioni termiche ed alla trasmissione acustica.

In riferimento a quanto sopra,

EVIDENZIA CHE

a) Nella richiesta di Permesso vengono prodotte dichiarazioni palesemente errate, prive di riscontro, che non contengono nessun riferimento al rispetto dei requisiti termici ed acustici che una trasformazione edilizia del genere necessita, non certo assimilabile ad una mera manutenzione (pur in regime di Permesso per il cambio d'uso). Il progettista stesso qualifica l'intervento precedentemente eseguito come manutenzione straordinaria e poi la cita come intervento di ristrutturazione [all.1- punto 1.1]. Nella stessa relazione si afferma che "non vengono apportate modifiche



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE URBANISTICA E SUAP

Prot. n° 81086

Via PEC all'indirizzo: antonio.mois@archiworldpec.it

→ Spett. Arch. Antonio Moisè
P.zza II Giugno n°14
54033 Carrara (MS)

Epc. Spett.le Segretario Generale
SEDE

Oggetto: Irricevibilità dell'istanza depositata in data 24-09-2018- prot. 73348- Archiviazione

In risposta alla nota pervenuta presso lo scrivente Comune in data 24/09/2018, recante prot. ns. 73348, denominata *"Richiesta di annullamento di Permesso di costruire n°10/2018 rilasciato il 29.3.2018 alla sig.ra Paladini Franca"*, con la presente vengo a significare che la predetta istanza risulta irricevibile e quindi sarà archiviata per due ordini di motivi.

Innanzitutto manifesto una particolare difficoltà nel qualificare la richiesta pervenuta. Infatti, non appare chiaro se trattasi di istanza di ricorso gerarchico o se trattasi di deposito di mere contestazioni di parte. Ad ogni buon conto ritengo corretto, al fine di garantire la massima efficienza del procedimento amministrativo, qualificare l'istanza quale ricorso gerarchico e trasmettere la medesima al competente Segretario Generale per quanto di competenza:—

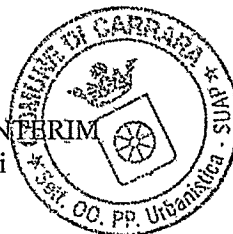
Inoltre, per garantire altresì il principio di trasparenza, pare doveroso rappresentare che dalla lettura delle contestazioni eccepite si evince la natura puramente privatistica della materia del contendere, in quanto l'oggetto della controversia sembrerebbe identificarsi nell'utilizzo delle singole unità immobiliari da parte dei condomini. Come noto non risultano esistere vincoli in materia di utilizzo delle unità immobiliari disposti dalla normativa locale di pianificazione; così come non risultano depositati documenti validi ed efficaci circa l'esistenza di eventuali accordi condominiali in materia di utilizzo delle unità immobiliari.

Pertanto, alla luce di quanto brevemente esposto si evidenzia che qualsiasi contestazione relativa all'utilizzo dei beni condominiali deve essere rappresentata ai competenti organi giudiziari civili, con la conseguente necessaria archiviazione dell'istanza per irricevibilità.

Distinti saluti.

Carrara, li 22 ottobre 2018 .

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Ing. Luca Amadei



Spett. **COMUNE DI CARRARA**
Settore Opere Pubbliche-Urbanistica

e, p.c.
Segretario Generale
del Comune di Carrara

COMUNE DI CARRARA	
25 OTT. 2018	Cl. 3
Prot. n° 82213	

Oggetto: comunicazione di Archiviazione prot. 81086 del 22.10.2018
della richiesta di annullamento Permesso di Costruire n.10/18.

Il sottoscritto Arch. Antonio Moisè, estensore della richiesta di annullamento Permesso di Costruire prot. 73348 del 24.9.2018, ricevuta comunicazione di Archiviazione il 22 scorso, presenta queste osservazioni per chiarire alcuni aspetti **evidentemente sfuggiti a chi ha dato risposta all'istanza**, archiviata per irricevibilità in base a vaghe considerazioni.

Nell'istanza veniva chiesto l'annullamento, **in autotutela**, da parte del Comune di un Permesso di Costruire (non SCIA o altro, Permesso di Costruire) **privo dei requisiti di Legge**.

Gli elementi di irregolarità sono puntualmente e precisamente identificati nell'istanza.

Chi ha risposto ha cercato solo di eludere il problema, ovvero il rilascio di un Permesso di Costruire per cambio di destinazione d'uso (da ufficio a residenza) di un organismo edilizio privo dei requisiti di agibilità per la residenza, minimizzando e riconducendo il tutto a semplici questioni tra privati, non rispondendo alle irregolarità segnalate:

- 1) la Concessione è stata rilasciata con l'acquisizione di tutta la documentazione obbligatoria per Legge (sui parametri igienico-sanitari, acustici, termici, impiantistici, ...) o no?
- 2) sono state verificate le incongruenze contenute nella documentazione presentata, **che si riferisce ad un edificio diverso rispetto a quello oggetto di intervento?**

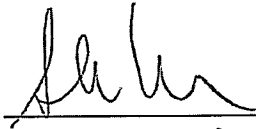
I problemi civilistici verranno affrontati successivamente, se necessario, ma quello che mi attendo dal Dirigente è una dichiarazione che la documentazione contenuta nella pratica (e non certo quella prodotta successivamente, se lo fosse) sia sufficiente o no per considerare corretto il rilascio di un Permesso di Costruire.

Se la risposta fosse positiva, bene a saperlo, così potrò presentare anch'io pratiche di quel tipo, dopo averla trasmessa a chi dovrà verificarne la correttezza.

Se fosse negativa (come ritengo), **dovrà procedere immediatamente all'annullamento diretto, perchè viziato da lacune non sanabili.**

Rimane in attesa di risposta precisa e circostanziata.

Carrara, 25 ottobre 2018



Antonio Moisè

3

Det. 17283 del 11/3/19

Comune di Carrara
SETTORE URBANISTICA e SUAP

comune.carrara@postacert.it

Oggetto: DIFFIDA

Il sottoscritto Antonio Moisé, nato a Carrara il 5.1.1964 e residente in Massa, via Poggioletto 55, in qualità di proprietario di unità immobiliari ad uso ufficio poste nell'edificio denominato "Condominio Galleria D'Azeglio" nel pieno centro di Carrara, per sé ma anche a nome e per conto di altri condomini,

PREMESSO CHE

- 1) il Condominio è composto esclusivamente da unità immobiliari ad uso terziario (uffici e studi) e commerciale (negozi), ed è edificio completamente autonomo e diverso rispetto all'attiguo Condominio "Grattacielo", pur se catastalmente identificati dallo stesso mappale 133 del foglio 42;
- 2) che è già stato rilasciato Permesso di Costruire per il cambio d'uso di una unità (n. 10 del 29.3.2018) viziato da gigantesche irregolarità, per il quale ho chiesto l'annullamento per illegittimità con istanza del 25.10.2018 **di cui sto ancora aspettando risposta circostanziata;**
- 3) che l'Amministratore pro-tempore, Valerio Silicani, nulla ha ancora fatto a tutela delle proprietà del Condominio, per sua ammissione, e che pertanto lo scrivente si vede costretto a inviare la presente in qualità di proprietario di unità immobiliari a tutela dei propri diritti ed anche quelli degli altri condomini;

RENDE EDOTTA L'AMMINISTRAZIONE

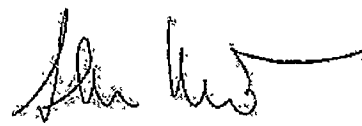
che l'Assemblea Condominiale non ha mai autorizzato alcun cambio d'uso, quindi eventuali autocertificazioni che attestino il contrario sono false e penalmente perseguibili, avendo un cambio d'uso pesanti implicazioni sulle parti e gli impianti comuni.

PERTANTO DIFFIDA

Codesta Amministrazione a rilasciare Permessi di Costruire per cambio d'uso sulle unità immobiliari del Condominio "Galleria D'Azeglio" se mancanti della necessaria autorizzazione dell'Assemblea Condominiale, che non può essere autocertificata.

Confidando in positivo riscontro, segnala che eventuali rilasci saranno impugnati appena se ne abbia conoscenza e che il Dirigente sarà ritenuto penalmente responsabile.

Carrara, 8 marzo 2019



Arch. Antonio Moisé



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

**Settore Urbanistica e S.U.A.P.
U.O. Sportello Unico per l'Edilizia**

Prot. n.
Carrara 25.03.2019

**Al Dirigente
Arch. Bologna Roberto**

RELAZIONE ISTRUTTORIA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10 DEL 29.03.2018 – PALADINI FRANCA – in merito alle contestazioni sollevate dall'Arch. Moisè Antonio con comunicazioni del 24.09.2018 prot. 73348, del 25.10.2018 prot. 82213 e successiva diffida del 11.03.2019 prot. 17293.

In relazione alla Sua richiesta di eseguire ulteriori verifiche istruttoria per la pratica edilizia in oggetto si relaziona quanto a seguito.

L'unità immobiliare oggetto delle suddette comunicazioni è sito in Carrara piazza 2 Giugno n. 14 e censito catastalmente al foglio 42 particella 133 sub. 194 (ex 79-80) di proprietà di Paladini Franca. In data 16.04.2018 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 10 del 29.03.2018 per la realizzazione di cambio d'uso da uffici a residenziale con fusione di due unità, posto al piano quarto.

Agli atti di archivio risulta depositato l'inizio dei lavori in data 09.05.2018 prot. 34456 e la fine dei lavori con contestuale attestazione asseverata di agibilità in data 11.03.2019 prot. 17687 a firma della direzione lavori Arch. Claudia Barbara Bienaimè.

Con la **prima comunicazione del 24.09.2018 prot. 73348** si chiedeva l'annullamento del premesso di costruire adducendo a diverse motivazioni per le quali si forniscono le seguenti considerazioni e deduzioni, e precisamente:

- Relativamente al punto 1 della premessa è risultato che da ricerca presso l'archivio comunale la Delibera di G.M. n. 1859 del 21.11.1959 citata, risulta essere del 11.12.1959 e di argomento totalmente differente (di cui si allega copia), **risultando tale riferimento errato** ;
- Per quanto affermato al punto 2 della premessa agli atti di archivio è stata reperita la licenza edilizia n. 1839 del 21.09.1959 per la realizzazione dell'intero complesso immobiliare costituito da banca, il cosiddetto "palazzo uffici" (così denominato dall'esponente) e dal "grattacielo", dove nella tavola n. 5 pianta piani tipo 2-3-4 le unità immobiliari venivano destinate all'uso residenziale e nella certificazione di ultimazione dei lavori gli uffici risultano occupare il solo piano primo (n. 24 vani) mentre le attività commerciali al piano terra ed interrato. Quindi risulta errato quanto affermato dall'esponente che ritiene il corpo dell'edificio avere una destinazione d'uso esclusivamente commerciale –terziaria;

Per quanto affermato al **punto 3 e 4** in merito all'approvvigionamento dell'acqua potabile, agli scarichi, al riscaldamento e alle caratteristiche costruttive che ritiene non essere idonee alla destinazione d'uso residenziale si fa presente che tale affermazione risulta in palese contrasto con quanto asseverato dal progettista Arch. Silvestro Telara e convalidato in sede di asseverazione di agibilità.

Comunque a tale proposito si è proceduto comunque ad eseguire le opportune verifiche e ad appurare la regolarità delle dichiarazioni.

Per quanto riguarda i **requisiti acustici** non rientrando l'intervento edilizio nelle fattispecie di cui art. 8 della Legge n. 447/95 e art. 12 della Legge Regionale n. 89/98 e s.m.i., e non incorre obbligo di depositare presso lo SUE la relazione acustica con i relativi elaborati.

Relativamente al **contenimento dei consumi energetici** si precisa che per tale intervento edilizio non incorre obbligo della progettazione relativa al rendimento energetico in quanto l'intervento non rientra nelle casistiche di cui all'art. 3 del D.Lgs. 19.08.2005 n. 192.

Relativamente agli **impianti**, stante quanto dichiarato dal progettista e confermato dal tecnico che ha asseverato l'agibilità, tale intervento non rientra tra quelli di cui è previsto l'obbligo del deposito presso lo Sportello Unico dell'Edilizia del progetto ai sensi del comma 2 art. 5 del 22.01.2008 D.M. 37/08.

Anche per questi aspetti le supposizioni dell'esponente risultano infondate.

- **Nella parte in evidenza alla lettera a)** si contesta che nella relazione tecnica progettuale nel descrivere un intervento in precedenza realizzato nell'anno 2014 sulle unità immobiliari si definiva in un punto come "manutenzione straordinaria" ed in altro punto "ristrutturazione". Tale circostanza nulla rileva agli effetti istruttori della nuova istanza e tale contestazione risulta palesemente incomprensibile e pretestuosa;
- **Nella lettera a)** si contesta inoltre il rapporto aereo illuminante del locale bagno, il progetto non prevedeva la realizzazione del bagno ma solo l'accorpamento allo stesso di un antibagno di mq. 2,85 al fine di raggiungere il requisito minimo dettato dal punto 5.12 allegato G del REC. Si precisa che l'antibagno non necessita del rispetto del rapporto aereo illuminante e il bagno era già esistente con una superficie di mq. 3.10 e che già rispettava il requisito minimo di 1/8 così come dettato dal D.M. 5/7/1975, ed è per questa motivazione che è stata ritenuta congrua l'asseverazione del progettista in merito ai requisiti igienico sanitari e comunque tale interpretazione risulta essere ora confermata dall'Arch. Bienaimè Claudia Barbara, con il deposito dell'asseverazione dell'agibilità.
- **Nella lettera b)** si farneticano considerazioni circa vincoli non meglio compresi di tutela in merito al mantenimento delle destinazioni d'uso ad uffici delle unità immobiliari. Anche questa contestazione, risultante di primaria importanza, risulta infondata ed infatti si è già provveduto a chiarire ampiamente con la nota del 22.10.2018 prot. 81086 ;

Con la **seconda comunicazione del 25.10.2018 prot. 82213**, si fa riferimento a documentazione incompleta e non richiesta ai fini del rilascio del permesso di costruire in merito ai pareri igienico-sanitari, acustici, termici, impiantistici.

Per tale contestazione si rinvia ai punti precedenti e le relative considerazioni che ben dimostrano la correttezza dell'operato dell'ufficio e la completezza della documentazione necessaria alla qualificazione ed alla valutazione dell'istanza.

Giova precisare che l'intervento di che trattasi consiste in cambio d'uso con fusione e modeste modifiche distributive per le quali la L.R. n. 64/2014 prevede che debbano essere autorizzate con il permesso di costruire in quanto l'immobile ricade all'interno del centro storico (zona omogenea A). Il progetto autorizzato non ha previsto modifiche agli impianti elettrici, termico, agli infissi né tanto meno alle strutture portanti. Le uniche modifiche distributive consistono nella creazione di una parete divisoria in mobili e vetrata soprastante, la

realizzazione di una parete per ricavare un antibagno e il collegamento delle due unità immobiliari tramite l'apertura di due porte. Il tutto come meglio descritto dagli elaborati tecnici e le dichiarazioni prodotte dal tecnico progettista.

Per quanto sopra si ritiene che l'Arch. Antonio Moisè, nella sua peculiarità di libero professionista, abbia avanzato contestazioni e velate allusioni sull'operato dell'ufficio oltretutto fornendo elementi imprecisi ed adducendo a vizi istruttori circa il contrasto con le norme di settore palesemente errate ed infondate.

Si ritiene inoltre che quanto messo in dubbio dall'Arch. Moisè, sia per la forma che per la sua sostanza, risulta non coerente alla buona etica e correttezza professionale.

Il Tecnico Istruttore
Geom. Simona Fazzi

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pezzica Rodolfo

Comune di Carrara
SETTORE URBANISTICA e SUAP

comune.carrara@postacert.it

Oggetto: DIFFIDA

Il sottoscritto Antonio Moisè, nato a Carrara il 5.1.1964 e residente in Massa, via Poggioletto 55, in qualità di proprietario di unità immobiliari ad uso ufficio poste nell'edificio denominato "Condominio Galleria D'Azeglio" nel pieno centro di Carrara, per sé ma anche a nome e per conto di altri condomini,

PREMESSO CHE

- 1) il Condominio è composto esclusivamente da unità immobiliari ad uso terziario (uffici e studi) e commerciale (negozi), ed è edificio completamente autonomo e diverso rispetto all'attiguo Condominio "Grattacielo", pur se catastalmente identificati dallo stesso mappale 133 del foglio 42;
- 2) che è già stato rilasciato Permesso di Costruire per il cambio d'uso di una unità (n. 10 del 29.3.2018) viziato da gigantesche irregolarità, per il quale ho chiesto l'annullamento per illegittimità con istanza del 25.10.2018 **di cui sto ancora aspettando risposta circostanziata;**
- 3) che l'Amministratore pro-tempore, Valerio Silicani, nulla ha ancora fatto a tutela delle proprietà del Condominio, per sua ammissione, e che pertanto lo scrivente si vede costretto a inviare la presente in qualità di proprietario di unità immobiliari a tutela dei propri diritti ed anche quelli degli altri condomini;

RENDE EDOTTA L'AMMINISTRAZIONE

che l'Assemblea Condominiale non ha mai autorizzato alcun cambio d'uso, quindi eventuali autocertificazioni che attestino il contrario sono false e penalmente perseguibili, avendo un cambio d'uso pesanti implicazioni sulle parti e gli impianti comuni.

PERTANTO DIFFIDA

Codesta Amministrazione a rilasciare Permessi di Costruire per cambio d'uso sulle unità immobiliari del Condominio "Galleria D'Azeglio" se mancanti della necessaria autorizzazione dell'Assemblea Condominiale, che non può essere autocertificata.

Confidando in positivo riscontro, segnala che eventuali rilasci saranno impugnati appena se ne abbia conoscenza e che il Dirigente sarà ritenuto penalmente responsabile.

Carrara, 8 marzo 2019

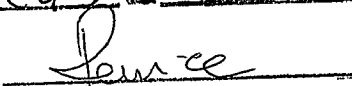
Prot. Urb. n°

243

del

108032019

Assinistato a



Il Dirigente del Settore



Arch. Antonio Moisè

Prot. 43692 Del 6-6-2019

0-6-2019

PEC

Prot. Urb. n° 1093/18 ~~06062019~~

Assignata a Perzica
Dirigente del Settore

ANTONIO
MOISÈ
ARCHITETTO

CARRARA PIAZZA 2 GIUGNÒ 14 (54033) tel-fax +39.0585.70745, mobile +39.335.8196397 VIA POGGIOLETTO 55 (54100) MASSA
P.I. 0052-4700-457 C.F. MSQ NTN 64405-B832S E. MAIL arcmoise@tin.it info@arcmoise.it PEC antonio.moise@archiworldpec.it

www.arcmoise.it

Spett. SINDACO
del Comune di Carrara

comune.carrara@postacert.it

Oggetto: risposta Dirigente Settore Opere Pubbliche -Urbanistica a istanza
del 24.9.2018 e diffida 8.3.2019 - lettera prot. 24664 del 5.4.2019.

Il sottoscritto Antonio Moisè, in qualità di proprietario di unità immobiliari ad uso ufficio poste nell'edificio denominato "Condominio Galleria D'Azeglio" nel pieno centro di Carrara, estensore di istanza per l'annullamento in autotutela di un Permesso di Costruire del 24.9.2018 e di una diffida a rilasciare ulteriori Permessi di Costruire con identico oggetto dell'8.3.2019, esaminata la pseudo-risposta da parte del Dirigente invia la presente come ultimo tentativo di ottenere il ripristino di un barlume di legalità negli atti del Comune: è dal 25.10.2018 che attendo una risposta documentata, non vaga e fumosa, alle mie richieste.

La risposta in oggetto mette assieme due cose che sono comunque diverse, cioè una richiesta di annullamento in autotutela (da parte del Comune), che è un intervento *a posteriori*, con una diffida a rilasciare per il futuro, cioè un intervento *preventivo*: questo dimostra solo la scarsa attenzione posta all'argomento sia dal Dirigente attuale che da quello precedente, che aveva liquidato la cosa come una semplice bega condominiale tra privati.

La risposta poi non entra affatto nel merito della questione: è possibile liquidare una richiesta circostanziata, che mette in evidenza tutti gli elementi palesemente irregolari che gravano sul progetto e sull'iter di approvazione, con un semplice **"i dati da lei forniti sono errati"**? Quali dati sono errati? Cosa lo dimostra? Su base di quale degli scarni ed insufficienti elaborati presentati si ritengono errati?

Ed il fatto che un professionista abilitato abbia rilasciato l'agibilità è prova che le cose siano corrette?

Non posso che sentirmi preso in giro da queste risposte, come cittadino ed anche come professionista. Attendo risposta circostanziata, **punto per punto** su quanto segnalato, ho avuto accesso alla pratica e sono in possesso della copia completa dei documenti prodotti per ottenere il Permesso, pertanto attendo un **vero** esame della documentazione.

Passati 20 giorni senza ricevere risposta circostanziata nei termini sopra
chiariti, mi vedrò costretto a inviare segnalazione alla Procura della
Repubblica ed alla Regione Toscana.

Carrara, 6 giugno 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arch. Antonio Moisé', written over a horizontal dashed line.

Arch. Antonio Moisé.

PROT. 17293 del 8/3/2019

Comune di Carrara
SETTORE URBANISTICA e SUAP

comune.carrara@postacert.it

Oggetto: DIFFIDA

Il sottoscritto Antonio Moisè, nato a Carrara il 5.1.1964 e residente in Massa, via Poggioletto 55, in qualità di proprietario di unità immobiliari ad uso ufficio poste nell'edificio denominato "Condominio Galleria D'Azeglio" nel pieno centro di Carrara, per sé ma anche a nome e per conto di altri condomini,

PREMESSO CHE

- 1) il Condominio è composto esclusivamente da unità immobiliari ad uso terziario (uffici e studi) e commerciale (negozi), ed è edificio completamente autonomo e diverso rispetto all'attiguo Condominio "Grattacielo", pur se catastalmente identificati dallo stesso mappale 133 del foglio 42;
- 2) che è già stato rilasciato Permesso di Costruire per il cambio d'uso di una unità (n. 10 del 29.3.2018) viziato da gigantesche irregolarità, per il quale ho chiesto l'annullamento per illegittimità con istanza del 25.10.2018 di cui sto ancora aspettando risposta circostanziata;
- 3) che l'Amministratore pro-tempore, Valerio Silicani, nulla ha ancora fatto a tutela delle proprietà del Condominio, per sua ammissione, e che pertanto lo scrivente si vede costretto a inviare la presente in qualità di proprietario di unità immobiliari a tutela dei propri diritti ed anche quelli degli altri condomini;

RENDE EDOTTA L'AMMINISTRAZIONE

che l'Assemblea Condominiale non ha mai autorizzato alcun cambio d'uso, quindi eventuali autocertificazioni che attestino il contrario sono false e penalmente perseguibili, avendo un cambio d'uso pesanti implicazioni sulle parti e gli impianti comuni.

PERTANTO DIFFIDA

Codesta Amministrazione a rilasciare Permessi di Costruire per cambio d'uso sulle unità immobiliari del Condominio "Galleria D'Azeglio" se mancanti della necessaria autorizzazione dell'Assemblea Condominiale, che non può essere autocertificata.

Confidando in positivo riscontro, segnala che eventuali rilasci saranno impugnati appena se ne abbia conoscenza e che il Dirigente sarà ritenuto penalmente responsabile.

Carrara, 8 marzo 2019



Arch. Antonio Moisè

9

Da: <antonio.mois@archiworldpec.it>
Data: venerdì 1 febbraio 2019 16:36
A: "comune carrara" <comune.carrara@postecert.it>
Oggetto: Informazioni su esposto presentato

All'attenzione Settore Opere Pubbliche-Urbanistica
All'attenzione del Segretario Generale

Non ho più avuto notizie della mia comunicazione (protocollata il 25 ottobre 2018) avverso l'archiviazione di precedente istanza (del 24 settembre), gradirei ricevere risposta.
Cordiali saluti - Arch. Antonio Moisè

